CITTÀ DI VICO EQUENSE

Provincia di Napoli

SETTORE TECNICO – SERVIZIO URBANISTICA

PIANO REGOLATORE GENERALE

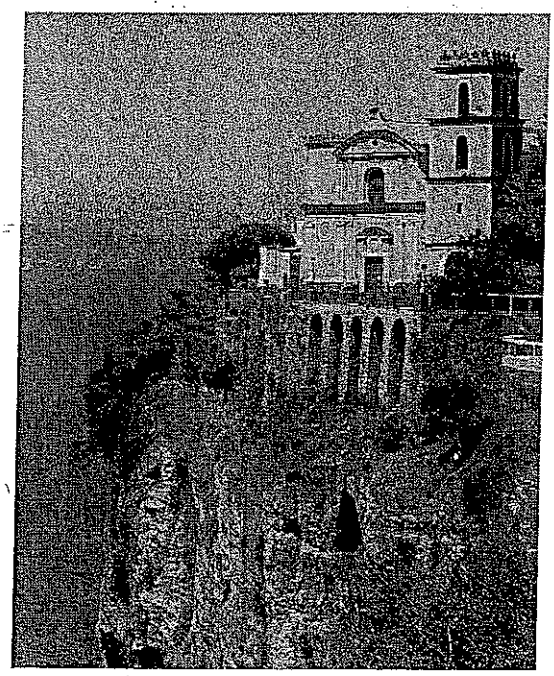

NORME DI ATTUAZIONE

CITTA' DI VICO EQUENSE

Provincia di Napoli

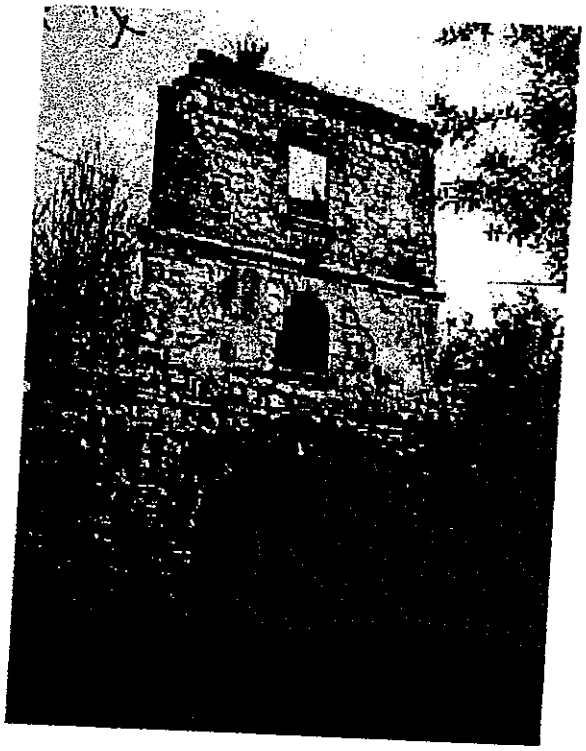

PIANO REGOLATORE GENERALE

Norme di attuazione

(Decr. Pres. Giunta Reg. Camp. 054 del 31.01.2003)

Città di Vico Equense	Città di Vico Equense	Città di Vico Equense
Piano Regolatore Generale Norme di Attuazione Testo finale Febbraio 2003	*Assessorato alla Programmazione e Pianificazione Urbanistica* *L' Assessore* *Vice Sindaco* (Avv. Benedetto MIGLIACCIO)	Il Dirigente del Settore (arch. Vincenzo Sansone) Il Capo Sezione I^ (geom. Francesco S. Iovine)

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I –
IL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 1
Finalità delle norme ed elaborati del piano regolatore generale
Art. 2
Trasformazione urbanistica ed edilizia

CAPITOLO II –
INDICI URBANISTICO-EDILIZI

Art. 3
Indici urbanistici ed edilizi e loro applicazione. Definizioni

CAPITOLO III –
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 4
Categorie di intervento
Art. 5
Manutenzione ordinaria degli edifici
Art. 6
Manutenzione straordinaria degli edifici
Art. 7
[abrogato]
Art. 8
Restauro conservativo e consolidamento statico
Art. 9
Ristrutturazione degli edifici
Art. 10
Adeguamento funzionale degli alloggi
Art. 11
Demolizione
Art. 12
Costruzioni precarie e temporanee
Art. 13
Nuova edificazione
Art. 14
Variazione della destinazione d'uso dei fabbricati
Art. 15

Nuovo impianto
Art. 16
Infrastrutturazione del territorio
Art. 17
Tutela ed uso delle risorse naturali
Art. 17bis
Tipologie, materiali e tecniche costruttive per l'edificazione

TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PRG

CAPITOLO I –
STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 18
Attuazione del PRG
Art. 19
Piani esecutivi
Art. 20
Contenuti dei piani esecutivi
Art. 21
Opere di urbanizzazione
Art. 22
Intervento urbanistico diretto

TITOLO III – DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE

CAPITOLO I –
ARTICOLAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 23
Elenco delle zone

CAPITOLO II –
LE ZONE TERRITORIALI PREVISTE DAL PUT

Art. 24
ZT 1a - Tutela ambientale naturale di 1° grado
Art. 25
ZT 1b - Tutela ambientale naturale di 2° grado
Art. 26
ZT 2- Tutela degli insediamenti antichi accentrati
Art. 27
ZT 4 - Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado
Art. 28
ZT 5- Riqualificazione insediativa ed ambientale di 2° grado
Art. 29
ZT 6- Urbanizzazioni sature

Art. 30
ZT 8- Parchi territoriali
Art. 31
ZT 10 - Parchi attrezzati
Art. 32
ZT 11 - Attrezzature turistico complementari
Art. 33
ZT 14 - Insediamenti turistici esistenti
Art. 33bis
[Abrogato]
Art. 33 ter
Prevalenza della normativa di ZT su quella di ZO

CAPITOLO III –
LE ZONE OMOGENEE INDIVIDUATE DAL PRG

Art. 34
ZO A - Insediamenti di antico impianto
Art. 35
ZO A1 - Interesse storico e artistico
Art. 36
ZO A2 - Interesse storico, artistico e ambientale
Art. 37
ZO A2 - Rispetto ambientale
Art. 38
Chiese, edifici, complessi edilizi, manufatti e siti di interesse storico, artistico, ambientale e documentario.
Art. 39
IA - Aree di interesse archeologico
Art. 40
ZO B - Urbanizzazione recente
Art. 40bis
VPr - Verde Privato
Art. 41
ZO D - Produttiva
Art. 42
ZO D1.1 - Produttiva di nuovo impianto
Art. 43
ZO D1.2 - Produttiva di recupero
Art. 44
ZO D1.3 - Produttive per la itticultura
Art. 45
ZO D2.1 - Artigianale e/o commerciale
Art. 46
D2.2 - Deposito all'aperto
Art. 47
D2.3 - *Zootecnica*

Art. 48
ZO E - Agricola
Art. 49
ZO F - Interesse generale
Art. 50
F1 - Parchi territoriali (ZT 8)
Art. 51
F2 - Strutture ospedaliere
Art. 52
F3 - Impianti a fune esistenti
Art. 53
F4 - Impianti ferroviari
Art. 54
F5 - Impianti per il trasporto di energia
Art. 55
F6 - Impianti per il trattamento dei liquami
Art. 56
F7 - Scuole medie superiori
Art. 57
F8 - Parchi attrezzati (ZT10)
Art. 58
F9 - Impianti a fune di progetto
Art. 59
ZO H - Turistica
Art. 60
H1 - Riqualificazione
Art. 61
H1.1 - Alberghiera
Art. 62
H1.2 - Ristorazione
Art. 63
H1.3 - Balneazione
Art. 64
H1.4 - Campeggio
Art. 65
H1.5 - Ostelli
Art. 66
H2 – Mantenimento delle destinazioni d'uso delle preesistenze
Art. 67
H3 - Trasferimento
Art. 68
H3.1 - Recupero delle preesistenze
Art. 69
H3.2 - Nuova edificazione
Art. 70
H4 - Riqualificazione turistica (ZT 14)
Art. 71
H5 - Attrezzature turistiche complementari (ZT 11)
Art. 72
Agriturismo

Art. 73
Porto turistico
Art. 74
Standard urbanistici
Art. 75
Realizzazione e gestione degli standard urbanistici
Art. 76
Zone destinate alla viabilità

CAPITOLO IV –
MISURE DI TUTELA E SALVAGUARDIA

Art. 77
Fasce di rispetto

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 78
Applicabilità delle norme
Art. 79
Utilizzazione dei sottotetti
Art. 80
Utilizzazione provvisoria delle aree
Art. 81
Riuso degli edifici utilizzati per attività artigianali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I
IL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 1
Finalità delle norme ed elaborati del piano regolatore generale

1. Le presenti norme dettano la disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG) in conformità alla LR 27 giugno 1987, n°35, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in merito al piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino - amalfitana (PUT), così come emendata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 529 del 15 dicembre 1995.
2. Il PRG è costituito dai seguenti elaborati di progetto:

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 64 DEL 06.09.1999, COSTITUITO DA:

11 - Relazione;
- Tav. 20.1 Suddivisione in classe acustiche;
- Tav. 20.2 Suddivisione in classe acustiche;
- Tav. 20.3 Suddivisione in classe acustiche;
- Tav. 20.4 Suddivisione in classe acustiche;
- Tav. 20.5 Suddivisione in classe acustiche;
- Tav. 20.6 Suddivisione in classe acustiche;
- Tav. 20.7 Suddivisione in classe acustiche;

12 - Tav. 20.8 Suddivisione in classe acustiche;

ATTI ED ELABORATI TECNICI (ADOTTATI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE n.72 DEL 07.07.1998):

1	Relazione Urbanistica	Marzo 1998;
2	Relazione Urbanistica — Allegati —	Marzo 1998;
3.	Norme di Attuazione	Marzo 1998;
4.	Tavola I Inquadramento Territoriale	Marzo 1998;
5	Tavola 2.1 Cartografica Territorio Comunale	Marzo 1998;
6.	Tavola 2.2 Cartografica Territorio Comunale	Marzo 1998
7	Tavola 2.3 Cartografica Territorio Comunale	Marzo 1998
8.	Tavola 2.4 Cartografica Territorio Comunale	Marzo 1998;
9.	Tavola 2.5 Cartografica Territorio Comunale	Marzo 1998;
10.	Tavola 2.6 Cartografica Territorio Comunale	Marzo 1998
11	Tavola 2.7 Cartografica Territorio Comunale	Marzo 1998;
12.	Tavola 2.8 Cartografica Territorio Comunale	Marzo 1998;
13.	Tavola 3.1 Cartografica Centri Abitati	Marzo 1998;
14.	Tavola 3.2 Cartografica Centri Abitati	Marzo 1998;
15.	Tavola 3.3 Cartografica Centri Abitati	Marzo 1998;
16.	Tavola 3.4 Cartografica Centri Abitati	Marzo 1998;
17.	Tavola 3.5 Cartografica Centri Abitati	Marzo 1998;
18.	Tavola 3.6 Cartografica Centri Abitati	Marzo 1998;
19.	Tavola 3.7 Cartografica Centri Abitati	Marzo 1998;
20.	Tavola 3.3 Cartografica Centri Abitati	Marzo 1998;

21. Tavola 3.9 Cartografica Centri Abitati
22. Tavola 3.10 Cartografica Centri Abitati Marzo 1998;
23. Tavola 3.11 Cartografica Centri Abitati Marzo 1998;
24. Tavola 3.12 Cartografica Centri Abitati Marzo 1998;
25. Tavola 3.13 Cartografica Centri Abitati Marzo 1998;
26. Tavola 4.1 Emergenze Architertoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT Marzo 1998;
27. Tavola 4.2 Emergenze Architettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT Marzo 1998;
23. Tavola 4.3 Emergenze A rchitettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT Marzo 1998;
29. Tavola 4.4 Emergenze Architettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT Marzo 1998;
30. Tavola 4.5 Emergenze Architettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT Marzo 1998;
31. Tavola 4.6 Emergenze Architettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT Marzo 1998;
32. Tavola 4.7 Emergenze Architettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT Marzo 1998;
33. Tavola 4.8 Emergenze Architettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT Marzo 1998;
34. Documentazione Fotografica Marzo 1998;
35. Tavola 5.1 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
36. Tavola 5.2 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
37. Tavola 5.3 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
33. Tavola 5.4 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
39. Tavola 5.5 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
40. Tavola 5.6 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
41. Tavola 5.7 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
42. Tavola 5.8 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
43. Tavola 6.1 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
44. Tavola 6.2 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
45. Tavola 6.3 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
46. Tavola 6.4 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
47. Tavola 6.5 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
43. Tavola 6.6 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
49. Tavola 6.7 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
50. Tavola 6.3 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998
51. Tavola 6.9 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
52. Tavola 6.10 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
53. Tavola 6.11 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
54. Tavola 6.12 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
55. Tavola 6.13 Uso del Suolo Urbanizzato Marzo 1998;
56. Tavola 7.1 Zonizzazione Marzo 1998;
57. Tavola 7.2 Zonizzazione Marzo 1998;
53. Tavola 7.3 Zonizzazione Marzo 1998;
59. Tavola 7.4 Zonizzazione Marzo 1998;
60. Tavola 7.5 Zonizzazione Marzo 1998;
61. Tavola 7.6 Zonizzazione Marzo 1998;
62. Tavola 7.7 Zonizzazione Marzo 1998;
63. Tavola 7.8 Zonizzazione Marzo 1998;
64. Tavola 8.1 Zonizzazione Marzo 1998
65. Tavola 8.2 Zonizzazione Marzo 1998:
66. Tavola 8.3 Zonizzazione Marzo 1998:
67. Tavola 8.4 Zonizzazione Marzo 1998:
68. Tavola 8.5 Zonizzazione Marzo 1998:
69. Tavola 8.6 Zonizzazione Marzo 1998:
70. Tavola 8.7 Zonizzazione Marzo 1998
71. Tavola 8.8 Zonizzazione Marzo 1998
72. Tavola 8.9 Zonizzazione Marzo 1998:
73. Tavola 8.10 Zonizzazione Marzo 1998
74. Tavola 8.11 Zonizzazione Marzo 1998
75. Tavola 8.12 Zonizzazione Marzo 1998
76. Tavola 8.13 Zonizzazione Marzo 1998
Marzo 1998;

77. Tavola 9.1ZT 1 b — Articolazione in Zone Marzo 1998;
73. Tavola 9.2ZT 1b - Articolazione in Zone Marzo 1998;
79. Tavola9.3 ZT 1b— Articolazione in Zone Marzo 1998;
30. Tavola9.4 ZT lb — Articolazione in Zone Marzo 1998;
31. Tavola9.5 ZT 1b Articolazione in Zone Marzo 1998;
32. Tavola9.6 ZT 1b — Articolazione in Zone Marzo 1998;
83 Tavola9.7 ZT lb Articolazione in Zone Marzo 1998;
84. Tavola9.8 ZT 1b—Articolazione in Zone Marzo 1998;
85. Tavola10.1 Il Sistema della Mobilità scenario base Marzo 1998;
86. Tavola 10.2 Il Sistema della Mobilità scenario base Marzo 1998;
87. Tavola10.3 Il Sistema della Mobilità scenario base Marzo 1998;
88. Tavola10.4 Il Sistema della Mobilità scenario base Marzo 1998;
89. Tavola10.5 Il Sistema della Mobilità scenario base Marzo 1998;
90. Tavola10.6 Il Sistema della Mobilità scenario base Marzo 1998;
91. Tavola10.7 11 Sistema della Mobilità scenario base Marzo 1998;
92. Tavola10.8 Il Sistema della Mobilità scenario base Marzo 1998;
93. Tavola11.1 11 Sistema della Mobilità scenario di Riferimento e di Progetto Marzo 1998;
94. Tavola11.2 Il Sistema della Mobilità scenario di Riferimento e di Progetto Marzo 1998;
95. Tavola11.3 Il Sistema della Mobilità scenario di Riferimento e di Progetto Marzo 1998;
96. Tavola11.4 Il Sistema della Mobilità scenario di Riferimento e di Progetto Marzo 1998;
97. Tavola11.5 11 Sistema della Mobilità scenario di Riferimento e di Progetto Marzo 1998;
98. Tavola11.6 Il Sistema della Mobilità scenario di Riferimento e di Progetto Marzo 1998;
99. Tavola11.7 11 Sistema della Mobilità scenario di Riferimento e di Progetto Marzo 1998;
100. Tavola 11.3 IlSistema della Mobilità scenario di Riferimento e di Progetto Marzo 1998;
101. Tavola12Anagrafe dei Suoli Urbanizzati. Planimet.Catast.- Quadro di Unione Marzo 1998;
102. Tavola12Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catasr.- Foglio Sviluppi n I Marzo 1998;
103.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 1 Marzo 1998;
104.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 2 Marzo 1998;
105.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 3 Marzo 1998;
106.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 4 Marzo 1998;
107. Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 5 Marzo 1998;
103. Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 6 Marzo 1998;
109.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 6 Allegato A Marzo 1998;
110.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 6 Allegato B Marzo 1998;
111.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 7 Marzo 1998;
112.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 8 Marzo 1998;
113.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 9 Marzo 1998;
114.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 10 Marzo 1998;
115.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 10 AII.A Marzo 1998;
116.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 10 AII.B Marzo 1998
117.Tavola 12 Anagrafe dei Sudi Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio l1 Marzo 1998
113.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 12 Marzo 1998;
119.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 13 Marzo 1998;
120.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 14 Marzo 1998;
121.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 15 Marzo 1998;
122.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 16 Marzo 1998;
123.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast~ Foglio 17 Marzo 1998
124.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 18 Marzo 1998;
125.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 19 Marzo 1998;
126.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli I.7rbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 20 Marzo 1998;
127.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast.- Foglio 21 Marzo 1998;
123.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Jrbanizzari Planimet.Catast Foolio 22 Marzo 1998;
129.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Pianimet.Catast Fo~no 23 Marzo 1998;
130.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catast Foglio 24 Marzo 1998;
131.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet.Catas; FoAio 25 Marzo 1998;
132.Tavola 12 Anagrafe dei Suoli Urbanizzari Planimez.Catast Foglio 26 Marzo 1998;

133 Tavola 12	Anagrafe dei Sudi Urbanizzati Planintet Cacast Foolio 27	Marzo 1998;
134 Tavola 12	Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet Catast Foglio 23	Marzo 1998
135 Tavola 12	Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet Catast - Foglio 29	Marzo 1998;
136 Tavola 12	Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet Catast.- Foglio 30	Marzo 1998;
137 Tavola 12	Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet Catast.- Foglio 31	Marzo 1998;
133 Tavola 12	Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Planimet Catast - Foglio 32	Marzo 1998;
139 Tavola 13	Anagrafe dei Suoli Urbanizzati Elenco Analitico-Quantitativo	Marzo 1998;

ELABORATI INERENTI LO STUDIO DELL'USO DEI SLOLI AGRICOLI:

140 Tavola 14.1	Uso del Suolo e Terrazzamenti	Marzo 1998
141 Tavola 14.2	Uso del Suolo e Terrazzamenti	Marzo 1998;
142 Tavola 14.3	Uso del Suolo e Terrazzamenti	Marzo 1998;
143 TaVola 14.4	Uso del Suolo e Terrazzamenti	Marzo 1998;
144 Tavola 14.5	Uso del Suolo e Terrazzamenti	Marzo 1998;
145. Tavola 14.6	Uso dei Suolo e Terrazzamenti	Marzo 1998;
146. Tavola 14.7	Uso del Suolo e Ter-razzamenti	Marzo 1998;
147. Tavola 14.8	Uso del Suolo e Terrazzamenti	Marzo 1998
143. Tavola 15.1	Uso Agricolo ed Attività Colturali in Atto	Marzo 1998;
149. Tavola 15.2	Uso Agricolo ed Attività Colturali in Atto	Marzo 1998;
150. Tavola *15.3*	Uso Agricolo ed Artività Colturali in Atto	Marzo 1998;
151. Tavola 15.4	Uso Agricolo ed Attività Colturali in Atto	Marzo 1998;
152. Tavola 15.5	Uso Agricolo ed Attività Colturali in Atto	Marzo 1998;
153. Tavola 15.6	Uso Agricolo ed Attività Colturali in Atto	Marzo 1998;
154. Tavola 15.7	Uso Agricolo ed Attività Colturali in Atto	Marzo 1998
155. Tavola 15.8	Uso Agricolo ed Attività Colturali in Atto	Marzo 1998;
156. Tavola 16.1	Piani Altitudinali in Prospettiva Agronormco-Vocazionale	Marzo 1998;
157. Tavola 16.2	Piani Altitudinali in Prospettiva Agronomico-Vocazionale	Marzo 1998;
158. Tavola 16.3	Piani Altitudinali in Prospettiva Agronomico-Vocazionale	Marzo 1998;
159. Tavola 16.4	Piani Altitudinali in Prospettiva Agronomico-Vocazionale	Marzo 1998;
160. Tavola 16.5	Piani Altitudinali in Prospettiva Agronomico-Vocazionale	Marzo 1998;
161. Tavola 16.6	Piani Altitudinali in Prospettiva Agronomico-Vocazionale	Marzo 1998
162. Tavola 16.7	Piani Altitudinali in Prospettiva Agronomico-Vocazionale	Marzo 1998;
163. Tavola 16.3	Piani Altitudinali in Prospettiva Agronomico-Vocazionale	Marzo 1998;
164.	Relazione Agronomica	Marzo 1998;

ELABORATI INERENTI LO STUDIO GEOLOGICO:

165 Tavola17.1	Carta Geolitologica	Marzo 1998;
166 Tavola17.2	Carta Geolitologica	Marzo 1998;
167 Tavola17.3	Carta Geolitologica	Marzo 1998;
168 Tavola17.4	Carta Geolitologica	Marzo 1998;
169 Tavola17.5	Carta Geolitologica	Marzo 1998;
170 Tavola17.6	Carta Geolitologioo	Marzo 1998;
171 Tavola17.7	Carta Geolitologica	Marzo 1998;
172. Tavola.17.8	Carta Geolitologica	Marzo 1998;
173 Tavola18.1	Carta Idrogeologica Indagine Idrogeologica. Idrogratica Analisi dei Bacini	Marzo1998;
174. Tavola18.2	Carta Idrogeologica Indagine Idrogeologica, Idrografica Analisi dei Bacini	Marzo1998;
175. Tavola18.3	Carta Idrogeologica Indagine Idrogeologica, Idrografica Analisi dei Bacini	Marzo1998;
176. Tavola18.4	Carta Idrogeologica Indagine Idrogeologica, Idrografica Analisi dei Bacini	Marzo1998;
177. Tavola18.5	Carta Idrogeologica Indagine Idrogeologica, Idrografica Analisi dei Bacini	Marzo 1998
178 Tavola 18.6	Carta Idrogeologica Indagine Idrogeologica, Idroerafica Analisi dei Bacini	Marzo1998
179 Tavola 18.7	Carta Idrogeologica Indagine Idrogeologica. Idroorafica Analisi dei Bacini	Marzo 1998
130 Tavola 18.8	Carta Idrogeologica Indagine Idrogeologica, Idrografica Analisi dei Bacini	Marzo 1998
13 1. Tavola 19.1	Carta della Zonazione del Territorio in Prospettiva Sismica	Marzo 1998
182. Tavola 19.2	Carta della Zonazione del Territorio in Prospettiva Sismica	Marzo 1998.
183. Tavola 19.3	Carta della Zonazione del Territorio in Prospettiva Sismica	Marzo 1998:
134. Tavola 19.4	Carta della Zonazione del Territorio in Prospettiva Sismica	Marzo 1998:

135. Tavola 19.5	Carta della Zonazione del Territorio in Prospettiva Sismica	Marzo 1998;
1S6. Tavola 19.6	Carta della Zoùazione del Territorio in Prospettiva Sismica	Marzo 1998;
137. Tavola 19.7	Carta della Zonazione del Territorio in Prosoettiva Sismica	Marzo 1998;
133. Tavola 19.8	Carta della Zonazione del Territorio in Prospettiva Sismica	Marzo 1998;
139. Tavola 20.1	Carta della Stabilità	Marzo 1998:
190. Tavola 20.2	Carta della Stabilità	Marzo 1998;
191. Tavola 20.3	Carta della Stabilità	Marzo 1998;
192. Tavola 20.4	Carta della Stabilità	Marzo 1998;
193. Tavola 20.5	Carta della Stabilità	Marzo 1998;
194. Tavola 20.6	Carta della Stabilità	Marzo 1998;
195. Tavola 20.7	Carta della Stabilità	Marzo 1998;
196. Tavola 20.8	Carta della Stabilità	Marzo 1998;
197.	Indagini Geognostiche	Marzo 1998;
198.	Relazione Geologica;	

ANAGRAFE EDILIZIA:

199. ANAGRAFE EDILIZIA
- N.45 fascicoli schede "Lotto edificatorio"
- N.45 fascicoli schede "Unità immobiliari
- N. 1 fascicolo schede "Lotto non edificato"
- N. 1 fascicolo schede "Guida alla Consultazione"

ATTI ED ELABORATI TECNICI REDATTI DAL PROGETTISTA DEL PIANO RELATIVI ALL' INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA E ALLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE A SEGUITO DEL DEPOSITO DEGLI ATTI ADOTTATI:

I.	TAVOLA	I Individuazione planimetrica	Marzo 1999;
2.	TAVOLA	2 Individuazione planimetrica	Marzo 1999;
3	TAVOLA	3 individuazione planimetrica	Marzo 1999;
4.	TAVOLA	4 Individuazione planimetrica	Marzo 1999;
5.	TAVOLA	5 Individuazione planimetrica	Marzo 1999;
6.	TAVOLA	6 Individuazione planimetrica	Marzo 1999;
7.	TAVOLA	7 Individuazione planimetrica	Marzo 1999;
8.	TAVOLA	8 Individuazione planimetrica	Marzo 1999
9.	VOLUME	I Schedatura analitica - (osservazioni da I a 66)	Marzo 1999;
IO.	VOLUME	2 Schedatura analitica - (osservazioni da 67 a 132)	Marzo 1999;
11		Relazione generale	Marzo 1999;

ATTI ED ELABORATI TECNICI REDATTI DAL PROGETTISTA DEL PIANO, INERENTI LE MODIFICHE AL PIANO CONSEGUENTI L'ACCOGLINIENTO DELLE OSSERVAZIONI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI 31,32,49,50,65,66,67/99:

I.	RELAZIONE CONCLUSIVA	Dicembre 1999
2.	SCHEDATURA ANALITICA (volume I osservazioni dal n. 1 al n. 66) ,.	Dicembre 1999;
3.	SCHEDATURA ANALITICA (volume 2 osservazioni dal n 67 al n.132)	Dicembre 1999;
4.	NORME DI ATTUAZIONE	Dicembre 1999;
5.	TAV.7.1 ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999;
6.	TAV.7.2 ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999;
7.	TAV.7.3 ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999;
8.	TAV.7.4 ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999
9.	TAV.7.5 ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999;
10.	TAV.7.6 ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999;
11.	TAV.7.7 ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999;
12.	TAV.7.3 ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999
13.	TAV.8.1 ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999
14.	TAV.S.2 ZONIZZÀZIONE	Dicembre 1999;

15. TAV S.3	ZONIZZAZIONE	Dicemore 1999;
16. TAV S.4	ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999;
17. TA V 8 5	ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999;
18. TAV 8.6	ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999:
19. TAV.8.7	ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999:
20. TAV 8 S	ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999;
21. TAV.8.9	ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999;
22. TAV.8.10	ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999;
23. TAV78. 11	ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999;
24. TAV S.12	ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999;
25. TAV 8.13	ZONIZZAZIONE	Dicembre 1999;

ELABORATI DI CUI ALL'ART.14, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE *35/87:*

1. Copia della nota n.2954 del 25.01.2001 de1la Soprintendenza ai BB.AA.AA.
2. Tavola 4.1 Emergenze Architettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT;
3. Tavola 4.2 Emergenze Architettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT;
4. Tavola 4.3 Emergenze Architettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT;
5. Tavola 4.4 Emergenze Architettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT;
6. Tavola 4.5 Emergenze Architettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT;
7. Tavola 4.6 Emergenze Architettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT;
8. Tavola 4.7 Emergenze Architettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dal PUT;
9. Tavola 4.8 Emergenze Architettoniche, Archeologiche ed Ambientali e Zt Previste dai PUT;

ATTI ED ELABORATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE *N.33* DEL 22/03/2 002:

A. relazione integrativa;
B. norme di attuazione - testo coordinato;
C. allegato 15.2 scala 1/5000 — Piano Regolatore Generale Zonizzazione
D. allegato 15.3 — Tav. 7.1 scala 1/5000 - Piano Regolatore Generale Zonizzazione
Tav. 7.2 scala 1/5000 - Piano Regolatore Generale Zonizzazione
Tav. 7.3 scala 1/5000 - Piano Regolatore Generale Zonizzazione
Tav 7.4 scala 1/5000 - Piano Regolatore Generale Zonizzazione
Tav. 7.5 scala 1/5000 - Piano Regolatore Generale Zonizzazione
Tav. 7.6 scala 1/5000 - Piano Regolatore Generale Zonizzazione
Tav. 7.7 scala 1/5000 - Piano Regolatore Generale Zonizzazione
Tav. 7.8 scala 1/5000 - Piano Regolatore Generale Zonizzazione
E. allegato 16 scala 1/2000 - Piano Regolatore Generale Zonizzazione

ATTI ED ELABORATI CONSEGUENTI IL DECRETO PRES. GIUNTA REGIONALE 10/2003

A. Norme di Attuazione -- Testo finale
B. Tavola 7.5 all. 15.3 - Nuova perimetrazione vincolo cimiteriale Arola

3. **abrogato**
4. Per quanto non previsto e non in contrasto con le presenti norme e con il PUT, si applicano le vigenti disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali.

Art. 2
Trasformazione urbanistica ed edilizia

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivanti e l'esecuzione delle relative opere è subordinata al rilascio, da parte del Sindaco, di concessione o all'espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente.
2. Le sole previsioni del PRG non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la trasformazione si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.
3. Per quanto non espressamente normato, il Comune, in sede di rilascio delle concessioni o in applicazioni delle procedure previste dalla legislazione vigente, avvalendosi degli organi consultivi preposti, interpreta ed applica le presenti norme e quelle contenute nel Regolamento Edilizio.
4. Le disposizioni contenute nelle presenti norme non costituiscono né concorrono alla sanatoria di opere abusivamente realizzate e i relativi interventi non si applicano a singoli edifici, unità immobiliari o loro parti che non abbiano conseguito la concessione o autorizzazione in sanatoria o per i quali non si sia formato il silenzio-assenso di cui alle leggi 47/1985 e 724/1994 e loro modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO II
INDICI URBANISTICO-EDILIZI

Art. 3
Indici urbanistici ed edilizi e loro applicazione. Definizioni

St - Superficie territoriale - E' la superficie perimetrata sulle planimetrie di PRG, nella quale il PRG si attua mediante i piani esecutivi (PE) previsti dal PUT, comprendente le Sf e le opere di urbanizzazione indicate, caso per caso, nelle planimetrie di PRG e/o nelle presenti norme.
Sf - Superficie fondiaria - E' la superficie reale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, utilizzabile a fini edificatori o di recupero del patrimonio edilizio esistente, misurata al netto delle strade e degli spazi destinati al pubblico transito, come individuate nelle tavole di progetto del PRG.
Ut - Rapporto di utilizzazione territoriale - E' il rapporto Su/St fra la massima superficie utile (Su) costruibile e la superficie territoriale (St), entrambe espresse in metri quadrati.
Uf - Rapporto di utilizzazione fondiaria - E' il rapporto Su/Sf fra la massima superficie utile (Su) costruibile, e la superficie fondiaria (Sf), entrambe espresse in metri quadrati.
It - Indice di fabbricabilità territoriale - E' il rapporto Vt/St fra il volume massimo (Vt) costruibile, espresso in metri cubi, e la superficie territoriale (St), espressa in metri quadrati.
If - Indice di fabbricabilità fondiaria - E' il rapporto Vt/Sf fra il volume massimo (Vt) costruibile, espresso in metri cubi, e la superficie fondiaria (Sf) espressa in metri quadrati.
Su - Superficie utile lorda - E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (muratura, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo) con esclusione:
- dei porticati a piano terreno di qualsiasi altezza purché asserviti ad uso pubblico;

• dei balconi e delle terrazze scoperti;
• dei balconi e delle terrazze coperti, qualora abbiano una profondità non superiore a metri 2,50 misurata dal filo esterno dell'edificio;
• delle bussole di entrata nonché delle pensiline con sporgenze non superiore a metri 3,00;
• dei locali strettamente necessari per gli impianti tecnologici (cabine elettriche, locali caldaie e simili);
• dei piani totalmente interrati, purché non abbiano altezza interna netta superiore a metri 2,50, ovvero quando facciano parte di edifici di uso pubblico, ovvero quando siano destinati a deposito e lavorazione di vini nell'ambito di aziende operanti nel settore;
• dei sottotetti, praticabili e non, privi di luci e/o vedute e di collegamento fisso con i piani sottostanti, di altezza media inferiore a 1,50m ed altezza massima inferiore a 2,40m.

Sn - Superficie utile netta - E' la superficie utile lorda (Su) diminuita della superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo), delle cantine, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio.

Sc - Superficie coperta - E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro planimetrico dell'edificio, escluse le sole sporgenze non computabili ai fini del calcolo delle distanze, compresi i porticati.

Ss - Superficie destinata a servizi di uso pubblico - Comprende le aree destinate alla viabilità, al verde e, in genere, ai servizi di uso pubblico ed è prevista nelle aree assoggettate a PE.

Rc - Rapporto di copertura - E' il rapporto Sc/Sf fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf), espressa in metri quadrati.

Hf - Altezza delle fronti - E' la differenza di quota, misurata in metri e sulla verticale, rilevabile fra il piano di campagna e la linea mediana della falda o del timpano, nel caso di coperture a falde inclinate, ovvero l'estradosso dell'ultimo solaio, nel caso di coperture piane. Ai fini della valutazione dell'altezza non sono conteggiati:
• eventuali parapetti che, nel caso di coperture piane praticabili, non possono superare l'altezza di metri 1,20;
• volumi tecnici.

Hm - Altezza massima del fabbricato - E' quella della fronte più alta.

Vt - Volume del fabbricato - E' pari alla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) dei singoli piani per le rispettive altezze computate da intradosso a intradosso del solaio, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata come media ponderata delle altezze, se i solai sono inclinati, e del piano più basso, che va computato dal pavimento. Dalla somma così computata viene detratta la quota parte del piano seminterrato di altezza netta non superiore a m. 2,50 che non fuoriesce, su nessuno dei lati del fabbricato, dall'andamento del terreno naturale o dal piano di spiccato, se a quota inferiore.

Volume tecnico - E' il volume strettamente necessario a contenere quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, di scale e ascensore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio, essendo sporgente dalla sagoma di quest'ultimo o isolato (ad esempio: serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda) e a consentirne l'accesso.

Piano di campagna - Con tale termine si intende, in generale, il profilo del terreno naturale o il piano di spiccato dell'edificio quando tale piano sia più basso del profilo naturale. In relazione alle quote della strada e all'andamento delle reti fognarie è consentito, ovvero può essere imposto per ragioni di migliore assetto dell'area, che il profilo naturale del terreno venga a coincidere con il profilo del terreno urbanizzato.

Distanza - La distanza si misura in orizzontale, con il metodo cosiddetto "a raggio", e deve essere rispettata per ogni punto dell'edificio. Nella misura delle distanze non si tiene conto di

eventuali sporgenze di balconi, pensiline, gronde e simili, purché l'aggetto di tali sporgenze non sia superiore a metri 1,50; in caso diverso si tiene conto della sola parte eccedente. Le distanze dai confini di zona, pari a quelle dai confini del lotto, devono essere rispettate per tutte quelle zone di interesse pubblico soggette ad eventuale esproprio; non sono invece necessarie qualora le zone confinanti siano di uso privato e di proprietà dello stesso soggetto. La distanza fra le fronti di edifici diversi non può essere inferiore a metri 10. Fra le fronti di edifici diversi insistenti sullo stesso lotto e fra quelle di eventuali corpi di fabbrica diversi di uno stesso edificio, è obbligatoria una distanza non inferiore a quella della fronte antistante più alta; tale distanza non può comunque essere inferiore a metri 10. Gli edifici inoltre devono rispettare la distanza minima di metri 6 da pertinenze, baracche, tettoie, box e simili, preesistenti all'entrata in vigore del presente PRG, sorte con destinazione diversa dall'abitazione, destinazione che non può essere mutata. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal D.M. 2 aprile 1968, è consentito derogare a quanto stabilito dal precedente capoverso ove gli edifici siano progettati nell'ambito dei piani attuativi e nelle zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico. Le distanze dalle strade, esistenti e previste, si uniformano a quanto disposto dal Decreto legislativo 285/1992, dal DPR 495/1992 e loro modifiche ed integrazioni.

Allineamenti - Gli allineamenti sono quelli esistenti sui fronti strada. Si intendono per allineamenti esistenti quelli prevalenti sul fronte strada, ricompreso fra due incroci, entro cui si colloca l'edificio. Il rispetto degli allineamenti è obbligatorio e comporta deroga alle distanze previste per le singole zone.

Porticati - I porticati devono avere una larghezza minima di metri 4,00. Essi costituiscono altresì allineamento obbligatorio, che comunque non esclude la possibilità di interruzione al fine di creare piazze o slarghi.

Coperture a falda - Si considerano coperture a falda quelle aventi un'inclinazione pari o superiore al 15%; si considerano coperture piane quelle aventi un'inclinazione inferiore al 15%.

Volume dell'alloggio/unità residenziale - Il volume dell'alloggio viene computato al lordo delle murature e di un solaio, con esclusione del vano scala.

SFM - Superficie fondiaria minima di intervento - Corrisponde alla superficie minima cui deve fare riferimento uno specifico intervento urbanistico e/o edilizio.

Superfetazioni - Corrisponde ad ogni manufatto che, costruito in data posteriore all'organismo originale e comunque estraneo ad ogni successivo organico e non parziale sviluppo, non riveste alcun interesse storico, artistico, tipologico, e contrasta con gli obiettivi del recupero e del risanamento igienico ed edilizio.

Soppalchi - Nelle presenti norme si intende, con il termine soppalco quella porzione di superficie praticabile realizzata ad un livello sovrapposto e superiore a quello di accesso al vano in cui è realizzato. Il soppalco si realizza mediante suddivisione orizzontale del volume del vano, con mantenimento della unitarietà volumetrica del vano stesso. La loro realizzazione potrà avvenire, qualora espressamente ammessa dalle previsioni delle rispettive zone omogenee, solo nel rispetto delle altezze minime e dei requisiti igienico sanitari di cui al DM 5.07.1975.

Interventi *una tantum* - Per intervento una tantum si considera un intervento edilizio che, determinando un incremento di SU, viene realizzato in un'unica soluzione e determina l'esaurirsi delle potenzialità edificatorie ad esso connesse, anche se l'aumento di SU non raggiunge i limiti massimi consentiti.

CAPITOLO III
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 4
Categorie di intervento

1. In applicazione delle leggi vigenti e del PUT, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono:
   - manutenzione ordinaria degli edifici
   - manutenzione straordinaria degli edifici
   - **[abrogato]**
   - restauro conservativo e consolidamento statico
   - ristrutturazione degli edifici
   - adeguamento funzionale degli alloggi
   - demolizione
   - costruzioni precarie
   - nuova edificazione
   - variazione della destinazione d'uso
   - nuovo impianto
   - infrastrutturazione del territorio
   - tutela ed uso delle risorse naturali.

Art. 5
Manutenzione ordinaria degli edifici

1. L'intervento di manutenzione ordinaria degli edifici si intende limitato alle sole operazioni di:
- tinteggiatura o pulitura esterna;
- riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
- riparazione di infissi e pavimenti interni;
- tinteggiature interne;
- sostituzione di rivestimenti interni;
- riparazione di ammodernamento di impianti tecnici che non comporti la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

Art. 6
Manutenzione straordinaria degli edifici

1. L'intervento di manutenzione straordinaria degli edifici comprende, oltre alle operazioni di cui al precedente art. 5, le seguenti operazioni:
- consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne o interne;
- sostituzione parziale o totale delle strutture orizzontali (architravi, solai piani, coperture) senza che ciò comporti variazioni delle quote di intradosso delle strutture stesse e del tipo di materiale impiegato;
- demolizioni o costruzioni di tramezzi divisori non portanti (muri in foglio);
- la destinazione di uno o più locali, compresi nell'edificio, ai servizi igienici o agli impianti tecnologici mancanti;
- sostituzione parziale o totale con gli stessi materiali degli elementi architettonici esterni ed interni quali intonaci, inferriate, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimenti, ecc.

2. Negli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici non è ammessa la modifica nella forma e nella posizione delle aperture originali di porte e finestre e la modifica di posizione, dimensioni e pendenze delle rampe di scale.

Art. 7
Manutenzione straordinaria allargata - Opere equiparate

Abrogato

Art. 8
Restauro conservativo e consolidamento statico

1. Per gli interventi di restauro conservativo e consolidamento statico si debbono intendere quelli che tendono alla conservazione di ogni parte storica dell'edificio; alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale; alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici; al ripristino di parti alterate ed alla eliminazione di superfetazioni. Debbono essere rispettati tanto l'aspetto esterno, in particolare per quanto riguarda tipi, numero e posizione delle aperture, quanto l'impianto strutturale e tipologico dell'interno, in particolare per quanto riguarda le scale e le sue parti decorative.
Tali interventi debbono rispettare i caratteri di ogni singolo edificio, così come questo si è venuto costituendo nel tempo.
Tale intervento può comportare le operazioni di:
- rifacimento o ripresa di intonaci;
- consolidamento e risanamento dall'umidità di strutture murarie;
- riparazione di elementi architettonici quali bancali, cornici e zoccolature;
- realizzazione di servizi igienici ed impianti tecnici ed idrici;
- la demolizione o la costruzione di tramezzi interni non portanti;
- la sostituzione di strutture orizzontali (solai piani, coperture, architravi) fatiscenti o instabili senza modifica delle quote originarie dei solai, delle linee di gronda e di colmo, delle pendenze dei tetti;
- la demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni;
- la sistemazione de parchi e giardini.

Art. 9
Ristrutturazione degli edifici

1. La ristrutturazione degli edifici, ove è consentita, comprende oltre alle operazioni della manutenzione straordinaria degli edifici, le operazioni di sostituzione parziale o totale delle strutture orizzontali (architravi, solai piani, coperture) con eventuali variazioni delle quote dei solai, nella misura strettamente necessaria a raggiungere le altezze minime interne regolamentari.

Art. 10
Adeguamento funzionale degli alloggi

1. L'adeguamento funzionale degli alloggi, ove è consentito, deve eseguirsi secondo progetti dettagliati e qualificati culturalmente. L'aumento delle superfici utili consentite deve esse-

re realizzato in modo da integrarsi spazialmente con la volumetria esistente, escludendosi in ogni caso la realizzazione di volumi aggiunti poggiati su pilastri in vista. I progetti devono documentare esaurientemente – anche con fotografie – lo stato di fatto.
Per la zona territoriale 5 gli incrementi di superficie consentiti potranno realizzarsi purchè non comportino volumi con altezze superiori a 10,7 metri e distacchi da edifici prospicienti inferiori all'altezza del più alto tra i due edifici, con un minimo assoluto di 5 metri.

Art. 11
Demolizione

1. L'intervento di demolizione prevede la eliminazione parziale o totale di opere o fabbricati esistenti, senza la ricostruzione di altre opere o fabbricati, seguita dalla adeguata sistemazione dell'area libera risultante

Art. 12
Costruzioni precarie e temporanee

1. E' ammessa esclusivamente la realizzazione di costruzioni precarie e temporanee per cantieri finalizzati alla realizzazione di opere regolarmente assentite.
2. E' altresì ammessa la realizzazione di costruzioni precarie, in quanto facilmente amovibili, non stabilmente ancorate al suolo o, al più, su fondazioni isolate, e realizzate con strutture lignee o con materiali leggeri, le cui strutture risultino dall' assemblaggio di componenti elementari, tali da essere rimontate altrove senza che la precedente rimozione comporti la distruzione del manufatto, per un periodo di tempo limitato alla stagionalità turistica, comunque non superiore a sei mesi consecutivi, di superficie coperta non superiore a 30mq ed altezza non superiore a 3m, finalizzate alla creazione di punti di ristoro e di sosta, nonché alla erogazione degli indispensabili servizi al pubblico.

Art. 13
Nuova edificazione

1. L'intervento consiste nella realizzazione di qualsiasi opera o manufatto emergente dal suolo o interessante il sottosuolo, che sia in qualsiasi modo abitabile o agibile ed, inoltre, delle recinzioni, delle cancellate, dei muri di cinta o sostegno di altezza superiore a metri 2,50.

Art. 14
Variazione della destinazione d'uso dei fabbricati

1. L'intervento di variazione d'uso consiste nella modifica di uso o funzione di fabbricati o di parte di essi.
2. Le destinazioni d'uso degli immobili ammesse sono indicate dalla disciplina relativa alle singole zone previste dal PRG.
3. Per le modifiche delle destinazioni d' uso dei fabbricati si applica la norma dell' art. 2 L. Reg. Camp. N° 19 del 2001
4. La variazione di destinazione d'uso è consentita nei soli casi previsti dalle presenti norme e

non ammette il mutamento verso la destinazione abitativa, tranne che nella delocalizzazione di attività artigianali in aree per esse appositamente predisposte, le cui preesistenti Su possono essere destinate a pertinenze dei soprastanti alloggi, quali depositi, cantine o parcheggi, qualora esse siano allocate al pianoterra o in locali seminterrati o interrati. Analogamente, possono essere destinate a pertinenze dell'edificio principale, utilizzato a fini abitativi, i locali agricoli che abbiano perduto il requisito di ruralità a norma della legislazione vigente.

5. Le disposizioni del presente comma sono condizionate ai limiti stabiliti dal punto 1.8, titolo II° dell' allegato alla L. Reg. Camp. 14 del 1982

Art. 15
Nuovo impianto

1. L'intervento di nuovo impianto è rivolto a formare nuove aree urbane, mediante un insieme sistematico di opere che determinano un nuovo tessuto urbanistico-edilizio.
2. Il tipo di intervento prevede la organizzazione dell'impianto urbanistico, mediante la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la sistemazione delle aree libere di uso pubblico e privato; la eventuale nuova edificazione di edifici, secondo i parametri planovolumetrici, indici, vincoli specifici e generali indicati nelle tavole di PRG e nelle norme di zona; la definizione delle destinazioni d'uso di edifici ed aree scoperte.
3. Gli interventi di nuovo impianto sono subordinati alla predisposizione di piano esecutivo sottoposto a controllo pubblico.

Art. 16
Infrastrutturazione del territorio

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono volti alla costruzione di reti di impianti, attrezzature ed altre opere, pubbliche o di interesse generale, di carattere infrastrutturale.
2. In particolare rientra fra tali interventi la realizzazione delle reti stradali e tecnologiche in genere, delle opere di presidio civile per la sicurezza del territorio nonché gli impianti tecnici e relativi accessori destinati alle trasmissioni radio-televisive, delle reti ferroviarie, degli impianti funiviari. Per gli impianti funiviari è prevista, in sede di progettazione esecutiva, una tolleranza di metri 100 per parte rispetto all'individuazione planimetrica del piano, al fine di consentire le migliori soluzioni tecniche adeguate alla morfologia e al carattere dei siti.

Art. 17
Tutela ed uso delle risorse naturali

1. Gli interventi di tutela ed uso delle risorse naturali sono rivolti alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed all'uso equilibrato delle risorse del suolo e del sottosuolo.
2. Il tipo di intervento prevede la realizzazione di opere di difesa idrogeologica, di salvaguardia del suolo e delle risorse idriche, arboree, faunistiche, nonché il restauro del paesaggio anche con il consolidamento dei pendii e dei costoni instabili, mediante la riconfigurazione della giacitura del suolo necessaria e sufficiente a garantirne la stabilità e la eliminazione di qualsiasi fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
3. E' consentito il ripristino di sentieri e percorsi pedonali di accesso al mare ed ai luoghi pano-

ramici.

Art.17 bis
Tipologie, materiali e tecniche costruttive per l'edificazione

1. Per la nuova edificazione nell'area, la tipologia edilizia deve tener conto, in senso culturale, della logica costruttiva antica cercando di interpretare il rapporto che si instaurava tra l'edilizia e l'ambiente circostante in conseguenza della tecnologia costruttiva, dei materiali e delle esigenze umane nel rispetto della morfologia dell'area e delle risorse agricole, I materiali devono essere usati in senso naturale e devono rivalutare l'alta tradizione artigianale delle maestranze locali. Sono da bandire pertanto nell'area quei materiali e quei manufatti che derivano direttamente da una standardizzazione a livello industriale che, per contenere i costi porta al più basso livello l'impiego culturale e tecnologico. In particolare sono da escludersi:
   - gli intonaci plastici;
   - le pitture sintetiche o comunque chimiche;
   - i rivestimenti in piastrelle o in cotto;
   - gli infissi in metallo o in plastica.

Per gli interventi di restauro, manutenzione straordinaria e ordinaria non è ammesso l'uso di materiali e finiture diversi da quelli tradizionali e originali. In particolare dovrà escludersi l'uso di:
   - intonaci a malta di cemento o plastici;
   - rivestimenti di qualsiasi materiale;
   - mattoni sabbiati o comunque del tipo di detta <faccia a vista>;
   - infissi in alluminio o in plastica;
   - chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale; avvolgibili in metallo a maglia romboidali sono consentite solo per i negozi esistenti;
   - bancali stipiti o zoccolature in lastre di marmo. È consentito solo l'uso della pietra di tufo compatto per il ripristino di elementi architettonici tradizionali preesistenti;
   - manti di copertura in tegole marsigliesi. È consentito l'uso di solai in cemento armato, ferro o misti, in sostituzione di solai in legno e mai in sostituzione di archi e volte in muratura.

Nei casi ove sia obbligo il restauro, tali tecnologie ed altre eventuali potranno essere usate solo nei casi di comprovata necessità di consolidamento.

TITOLO II
ATTUAZIONE DEL PRG

CAPITOLO I
STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 18
Attuazione del PRG

1. Il PRG si attua mediante l'intervento urbanistico preventivo (IUP), attraverso i piani esecutivi (PE) previsti nelle vigenti leggi urbanistiche, e mediante l'intervento urbanistico diretto

(IUD).

2. Salvo il disposto degli artt. 5 Leg. Reg. Camp. N° 19 del 2001, 13 L. 10/77 e 10 L. Reg. Camp. 39 del 1978, sia gli interventi urbanistici preventivi che diretti sono subordinati alla formazione del programma pluriennale di attuazione di cui all'art.13 della legge 10/1977, così come specificato nella LR 39/1978.
3. Al di fuori delle previsioni dei PPA, e salvo il disposto degli artt. 5 Leg. Reg. Camp. N° 19 del 2001, 13 L. 10/77 e 10 L. Reg. Camp. 39 del 1978, sono consentiti interventi urbanistici preventivi e diretti nel rispetto dell'art.6 della legge 94/1982.

Art. 19
Piani esecutivi

1. Nelle zone ove è prescritto il P.E., le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono subordinati alla preventiva approvazione del piano suddetto, secondo le prescrizioni delle presenti norme.
2. I PE previsti dal PRG sono i seguenti:
   a) Piani Particolareggiati di Esecuzione (PPE), di cui alla legge 1150/1942;
   b) Piani di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente (PdiR), di cui alla legge 457/1978;
   c) Piani degli Insediamenti Produttivi (PIP), di cui alla legge 865/1971;
   d) Programma Integrato di Intervento (PII), di cui alla legge 179/1992 ed alla LR 3/1996.
3. Fino all'approvazione dei PE di cui al comma precedente, nelle zone in cui il PRG prevede l'attuazione mediante IUP, sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di restauro conservativo e consolidamento statico.

Art. 20
Contenuti dei piani esecutivi

1. I progetti dei piani di cui alle lett. a), b) e c) del precedente art.18 devono contenere i seguenti elaborati:
   1) stralcio delle previsioni del PRG in scala 1:2000 e 1:5000 relativo alla zona oggetto del piano, esteso anche alle zone adiacenti in modo che risultino chiare le connessioni con altre parti del territorio comunale;
   2) planimetria generale orientata della zona relativa allo stato di fatto, comprendente le proprietà soggette al PE, in scala 1:1000, sulla quale dovranno essere indicati:
      - i dati catastali;
      - le aree interessate al progetto con la distinzione fra quelle destinate ad uso privato e quelle destinate ad uso pubblico (strade, piazze, parcheggi, aree per attrezzature di interesse collettivo e di interesse pubblico, giardini pubblici, ecc.);
      - gli spazi pubblici circostanti con le relative dimensioni, destinazioni, ecc. (strade, piazze, giardini, ecc.);
      - la quantità totale e percentuale delle aree destinate ad uso privato e quelle destinate ad uso pubblico;
      - tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella planimetria, con l'indicazione, per ciascuno, del numero dei piani, della loro utilizzazione (se residenziale, artigianale, industriale, pubblici servizi, ecc.);
   3) rilievo topografico quotato dell'area interessata al progetto;

4) una o più planimetrie del progetto del piano, contenenti i seguenti elementi:
- larghezza delle vie e delle piazze o altro spazio di uso pubblico o privato;
- spazi riservati al parcheggio, sia di suo pubblico che privato;
- distanze delle costruzioni dalle strade e dei fabbricati tra loro;
- planovolumetria quotata (altezze degli edifici e numero dei piani fuori terra), per riscontrare la rispondenza del progetto alle prescrizioni del PRG;

5) una o più planimetrie quotate del progetto delle opere di urbanizzazione primaria relative:
- rete stradale;
- rete dell'impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque nere e bianche, precisando anche il sistema di dispersione e di smaltimento finale e l'eventuale allacciamento ad altra rete esistente;
- rete idrica con la precisazione delle modalità di allacciamento alla rete esistente dell'acquedotto;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas (se esiste o è prevista);
- rete dell'illuminazione pubblica: il progetto va esteso a tutto il tracciato viario con la precisazione delle modalità di allacciamento alla rete esistente, dei punti luce previsti e delle eventuali cabine di trasformazione;
- localizzazione dei punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

I progetti di tali opere devono essere approvati o vistati per conformità dalle società o enti erogatori del servizio;

6) sezioni in numero conveniente ad illustrare l'andamento del livello definitivo del terreno a sistemazione avvenuta con riferimento al profilo del terreno naturale; tale livello definitivo del terreno è quello da assumere come piano di riferimento per la misura delle altezze;

7) relazione geologica estesa all'intera area oggetto di intervento;

8) relazione illustrativa dei criteri informatori del piano e della sua realizzazione;

9) norme tecniche per quanto richieste dal tipo di piano.

2. I progetti dei piani di cui alla lett. d) del precedente art.18 devono contenere gli elaborati previsti dalla LR 3/1996.

Art. 21
Opere di urbanizzazione

1. Sono opere di urbanizzazione primaria:
- le strade
- gli spazi di sosta e di parcheggio
- le fognature
- la rete idrica
- la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas
- la rete telefonica
- la pubblica illuminazione
- gli spazi di verde attrezzato.

2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
- gli asili nido e le scuole materne
- le scuole dell'obbligo
- i mercati di quartiere

- le delegazioni comunali
- le chiese e gli altri edifici per servizi o attività religiosi
- gli impianti sportivi di quartiere
- i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie

Art. 22
Intervento urbanistico diretto

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il PE, ed in quelle regolate da PE approvati, il PRG si attua per I.U.D., subordinato all'espletamento delle procedure previste dalle leggi vigenti, in relazione alla tipologia di intervento edilizio di cui al precedente capitolo III, così come specificato nel regolamento edilizio comunale.

V.CO EQUENSE

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE

CAPITOLO I
ARTICOLAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 23
Elenco delle zone

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle zone territoriali (ZT) previste dal P.U.T. e nelle zone omogenee (ZO) individuate nelle presenti norme e nelle tavole del PRG, ciascuna articolata in sottozone e sottoposte a distinta disciplina.
2. Le Zt previste dal P.U.T. sono le seguenti:
   - ZT 1a - Tutela ambientale naturale di 1° grado
   - ZT 1b - Tutela ambientale naturale di 2° grado
   - ZT 2 - Tutela degli insediamenti antichi accentrati
   - ZT 4 - Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado
   - ZT 5 - Riqualificazione insediativa ed ambientale di 2° grado
   - ZT 6 - Urbanizzazioni sature
   - ZT 8 - Parchi territoriali
   - ZT 10 - Parchi attrezzati
   - ZT 11 - Attrezzature turistico complementari
   - ZT 14 - Insediamenti turistici esistenti
3. Le Zo individuate nelle presenti norme e nelle tavole del P.R.G. sono le seguenti:
   - ZO A - Insediamenti di antico impianto

- A1 - Interesse storico e artistico
- A2 - Interesse storico, artistico e ambientale
- A3 - Rispetto ambientale

- ZO B - Urbanizzazione recente
- ZO D - Produttiva
  - D1 - Progetto
    - D1.1 Nuova espansione
    - D1.2 Recupero
    - D1.3 Itticultura
  - D2 - Esistente
    - D2.1 Artigianale e/o commerciale
    - D2.2 Deposito all'aperto
    - D2.3 Zootecnica
- ZO E - Agricola
- ZO F - Interesse generale
  - F1 - Parchi territoriali (ZT 8)
  - F2 - Strutture ospedaliere
  - F3 - Impianti a fune esistenti
  - F4 - Impianti ferroviari
  - F5 - Impianti per il trasporto di energia
  - F6 - Impianti per il trattamento dei liquami
  - F7 - Scuole medie superiori
  - F8 - Parchi attrezzati (ZT1 0)
  - F9 - Impianti a fune di progetto
- ZO H - Turistica
  - H1 - Riqualificazione
    - H1.1 - Alberghiera
    - H1.2 - Ristorazione
    - H1.3 - Balneazione
    - H1.4 - Campeggio
    - H1.5 - Ostelli
  - H2 – Mantenimento delle destinazioni d' uso delle preesistenze
  - H3 - Trasferimento
    - H3.1 - Recupero delle preesistenze
    - H3.2 - Nuova edificazione
  - H4 - Riqualificazione turistica (ZT 14)
  - H5 - Attrezzature turistiche complementari (ZT 11)

4. Il PRG individua, salvo che per la ZT 11 e, parzialmente, per la ZT 14, direttamente gli standard urbanistici previsti dal PUT.
5. Gli indici che regolano le trasformazioni edilizie e urbanistiche nelle varie zone sono da intendersi come minimi (superficie del lotto e superficie riservata agli spazi pubblici) o come massimi non superabili (altezza, indici di fabbricabilità territoriale e fondiari, superficie coperta, rapporto di copertura, rapporti di utilizzazione territoriale e fondiaria).

CAPITOLO II
LE ZONE TERRITORIALI PREVISTE DAL PUT

Art. 24
ZT 1a - Tutela ambientale naturale di 1° grado

1. Comprende le maggiori emergenze tettoniche e morfologiche che si presentano prevalentemente con roccia affiorante o a vegetazione spontanea, in cui si applica l'intervento di *tutela ed uso delle risorse naturali*.
2. Tale intervento va applicato, in particolare, per il restauro ambientale delle cave recenti presso Punta Germano, ai fini della fruizione per la sosta ed il riposo, e delle antiche cave presso Punta Gradelle, che mediante il ripristino di percorsi pedonali per l'accesso al mare, consentano la balneazione.
3. (abrogato)
4. Sul patrimonio edilizio esistente, per gli edifici costruiti successivamente al 1955, si applica l'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici; per gli edifici realizzati in epoche antecedenti al 1955, si applica l'intervento di *restauro conservativo e consolidamento statico*.
5. E' consentito l'intervento di *infrastrutturazione del territorio* limitatamente alle opere a servizio della preesistente edilizia che non modifichino lo stato dei luoghi, in quanto interrate ed impediscano ogni trasformazione del suolo, quali sbancamenti, muri di sostegno, riporti, così come previsto dall'art. 17 del PUT.
6. Il PRG, evidenzia, ai fini esclusivamente descrittivi degli usi consolidati degli edifici e delle superfici scoperte, alcune tipologie di ZO e relative sottozone, di cui all'articolo 23 ad esclusione della ZO A e B, fermo restante l'applicazione delle sole categorie di intervento consentite dal PUT.
7. In tale ZT il PRG si attua mediante PE.

Art. 25
ZT 1b - Tutela ambientale naturale di 2° grado

1. Comprende la parte del territorio prevalentemente a manto erboso o a pascolo. Le incisioni dei corsi d'acqua, aree a culture pregiate di notevole valore ambientale, in cui si applica l'intervento di *tutela ed uso delle risorse naturali*.
2. E' consentito l'intervento infrastrutturazione del territorio limitatamente alle opere a servizio della preesistente edilizia che non modifichino lo stato dei luoghi, in quanto interrate.
3. Il PRG articola la ZT 1b in zona b) di tutela agricola, in zona c) di tutela silvo-pastorale, in zona d) di tutela idrogeologica e di difesa del suolo.
4. Nella zona b) è consentita la realizzazione delle strade interpoderali, di sezione lorda non superiore a 3,0m; il rifacimento di muri di sostegno e di rampe di collegamento fra i terrazzamenti di piccole dimensioni; la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti con altri appartenenti alla tradizione dell'area; la realizzazione di stalle, porcilaie ed altri volumi connessi con la conduzione dei poderi annessi a edifici residenziali rurali, nella misura del 15% rispetto ai preesistenti volumi.
5. Nella zona c) è consentita la realizzazione di stradette forestali, di dimensioni analoghe a quelle realizzabili nella zona b); gli interventi di rimboschimento; la realizzazione di attrezzature connesse con le attività zootecniche nei limiti di quanto previsto dalla LR 14/1982 in

merito alle trasformazioni ammissibili nelle zone boschive, pascolive ed incolte, con la quale la zona c) coincide, che consente un indice di fabbricabilità fondiaria non maggiore di 0,10mc/mq, rapporti di copertura non superiori a 0,05 e distanze minime dai confini di 20m, essendo non applicabile l'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,003mc/mq per nuove residenze o ampliamenti delle preesistenti; non è consentita la realizzazione di impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero caseari.

6. Nella zona d) non sono consentite nuove costruzioni, ad eccezione degli interventi di cui al comma successivo, ma esclusivamente interventi di *tutela ed uso del territorio*.
7. Sull'interezza della ZT 1b, per gli edifici esistenti a tutto il 1955, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, restauro conservativo e consolidamento statico oltre all'intervento di *adeguamento funzionale degli alloggi*, al solo fine della creazione di servizi igienici, quest'ultimo, esteso limitatamente 1° comma dell'art. 10 delle presenti norme, consente, per alloggi di superficie Sn non inferiore a 30mq, un incremento di Sn pari al 10% di quella esistente, fino ad un valore massimo di 15,0mq ed un minimo di 6,0mq, cui arrotondare percentuali di valore minore.
8. Sull'interezza della ZT 1b, per gli edifici realizzati in epoca successiva al 1955, è consentito l'intervento di sola *manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici*.
9. La zona d), così come riportata nelle tavole del PRG, viene estesa all'interezza del territorio comunale. In tale zona ed al di fuori della ZT 1b, a meno di discipline più restrittive operanti in altre ZT, sono consentiti gli interventi previsti dal PRG, subordinatamente alla realizzazione dell'insieme degli interventi atti a mettere in condizione di sicurezza l'assetto idrogeologico dei suoli, così come derivanti da apposito studio geologico tecnico da allegare al progetto delle opere a farsi.
10. Il PRG, evidenzia, ai fini esclusivamente descrittivi degli usi consolidati degli edifici e delle superfici scoperte, alcune tipologie di ZO e relative sottozone, di cui all'articolo 23, ad esclusione della ZO A e B fermo restante l'applicazione delle sole categorie di intervento consentite dal PUT.
11. In tale ZT il PRG si attua mediante IUD.

Art. 26

ZT 2- Tutela degli insediamenti antichi accentrati

1. La ZT 2 di tutela degli insediamenti antichi accentrati, è prevista dal PUT nella località di Vico Centro, Seiano, Marina di Equa, Montechiaro, Preazzano e Ticciano.
2. Il PRG, nel rispetto delle prescrizioni del PUT, articola tale ZT in tre ZO denominate A, A2, A3, di cui agli articoli successivi.
3. Nelle ZT2, il PRG reperisce le superfici per gli standard urbanistici necessari, ad esclusione dei nuovi parcheggi che, essendo interdetti in tali ZT, sono localizzati al loro intorno.
4. Il PRG, la articola, ai fini esclusivamente descrittivi degli usi consolidati degli edifici e delle superfici scoperte, in quattro tipologie di ZO denominate A, D, F ed H, e relative sottozone, di cui agli articoli successivi, fermo restante l'applicazione delle sole categorie di intervento consentite dal PUT.

Art. 27

ZT 4 - Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado

1. La ZT 4, riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado, comprende le località di Seiano, Matignano, Fornacelle, Pacognano, S. Vito, S. Andrea, Pietrapiana, Bonea, Massa-

quano, San Salvatore ed Arola.

2. Il PRG, nel rispetto delle prescrizioni del PUT, articola tale ZT in sei tipologie di ZO denominate A, B, D, E, F, H, e relative sottozone, di cui agli articoli successivi.
3. Nelle ZT4, il PRG reperisce le superfici per gli standard urbanistici.

Art. 28

ZT 5 - Riqualificazione insediativa ed ambientale di 2° grado

1. La ZT 5, riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado, comprende la frazione di Moiano.
2. Il PRG, nel rispetto delle prescrizioni del PUT, articola tale ZT in sei tipologie di ZO denominate A, B, D, E, F, H, e relative sottozone, di cui agli articoli successivi
3. Nelle ZT 5, il PRG reperisce le superfici per gli standard urbanistici.

Art. 29

ZT 6 - Urbanizzazioni sature

1. La ZT 6, *urbanizzazioni sature,* comprende l'espansione recente del centro storico di Vico Equense, classificata dal PUT di prevalente espansione residenziale.
2. Il PRG, la articola, ai tini esclusivamente descrittivi degli usi consolidati degli edifici e delle superfici scoperte, in quattro tipologie di ZO denominate B, D, F, H, e relative sottozone, di cui agli articoli successivi, fermo restante l'applicazione delle sole categorie di intervento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, restauro conservativo e consolidamento statico e ristrutturazione degli edifici consentite dal PUT.
3. Il PRG individua, inoltre, una quinta tipologia di ZO denominata A1, di cui al successivo articolo 32, a maggior tutela di quanto previsto dal PUT, estesa a complessi edilizi di antico impianto.
4. Nella ZT6, il PRG recepisce le superfici per gli standard urbanistici.
5. Le ZO in cui si articola la ZT6 sono da considerarsi sature ai fini residenziali.

Art. 30

ZT 8 - Parchi territoriali

1. Comprende aree in emergenza o di altopiano, che costituiscono un sistema articolato di parchi tali da soddisfare il fabbisogno di standard al livello territoriale.
2. Non è ammessa alcuna forma di nuova edificazione, applicando l'intervento di tutela ed uso delle risorse naturali.
3. Agli edifici preesistenti si applicano le categorie di intervento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici[1].
4. E' consentito l'intervento di infrastrutturazione del territorio limitatamente alle opere a servizio della preesistente edilizia che non modifichino lo stato dei luoghi, in quanto già esistenti.
5. **(abrogato)**

[1] Il comma 3 è stato modificato, così come si riporta, in accoglimento del punto 5 della osservazione n° 3/132, ai sensi della deliberazione CC n° 65 del 06/09/1999, risultando, tuttavia, soppresso integralmente in accoglimento del punto 9 della osservazione n° 108/132, ai sensi della deliberazione CC n° 67 del 10/9/1999

6. Il PRG, evidenzia, ai fini esclusivamente descrittivi degli usi consolidati degli edifici e delle superfici scoperte, alcune tipologie di ZO e relative sottozone, di cui all'articolo 23, fermo restante l'applicazione delle sole categorie di intervento di cui ai precedenti 3° e 4° comma, in quanto consentite dal PUT.
7. In tale ZT il PRG si attua mediante IUD.

Art. 31

ZT 10 - Parchi attrezzati

1. Comprende le aree interne che, per conformazione naturale ed inserimento nel contesto del sistema dei parchi territoriali, sono candidate alla promozione turistica con finalità sportivo - naturali.
2. Il PRG si attua mediante IUP, attraverso la redazione obbligatoria del PPE esteso all'intera ZT.
3. Non è consentita la edificazione e la modificazione dello stato dei luoghi di alcun tipo.
4. Il PPE dovrà prevedere la realizzazione di campi da golf, impianti per l'equitazione ed altri sport, senza la costruzione di attrezzature coperte, che non impegnino aree e non richiedano la effettuazione di terrazzamenti o sbancamenti del suolo.
5. E' consentita la realizzazione di strutture di servizio limitate allo stretto necessario a svolgere la sola attività sportiva che non superino l'altezza di 3,5m.
6. **[abrogato]**

Art. 32

ZT 11 - Attrezzature turistico complementari

1. Comprende le aree che costituiscono i punti di localizzazione di complessi di attrezzature turistiche a livello territoriale.
2. Il PRG si attua mediante IUP, attraverso la redazione obbligatoria del PPE esteso all'intera ZT.
3. E' prevista la realizzazione di complessi integrati di attrezzature sportive, con annesse strutture di servizio, soggiorno e culturali, ivi comprese le attrezzature alberghiere.
4. Il Piano particolareggiato, di cui al precedente comma 2, deve prevedere la realizzazione di attrezzature alberghiere per un massimo di 200 posti.
5. Non sono ammessi volumi da destinare alle residenze
6. Si applicano i seguenti indici edilizi e urbanistici:
   It=0,60mc/mq
   If=1,50mc/mq
   Hmax=8,0m
   Rc=0,20mq/mq
7. Il PPE reperirà gli standard urbanistici nella misura prevista dal PUT, pari a 15mq per ogni 20mq di Su di attrezzature alberghiere, suddivise in 10mq per verde, gioco e sport, 3mq per parcheggi, 2mq per attrezzature di interesse comune.

Art. 33

ZT 14 - Insediamenti turistici esistenti

1. Comprende l'area del Faito, interessata dall'insediamento turistico, residenziale e ricettivo esistente.

2. Il PRG si attua mediante IUP, mediante la redazione obbligatoria del PPE esteso all'intera ZT.
3. Il PPE provvederà alla riqualificazione strutturale del complesso turistico, adeguando la viabilità, le attrezzature alberghiere esistenti e reperendo standard urbanistici nella misura prevista dal PUT, pari a 15mq per ogni 20mq di Su di residenze stagionali o attrezzature ricettive esistenti, suddivise in 10mq per verde, gioco e sport, 3mq per parcheggi, 2mq per attrezzature di interesse comune. Le attrezzature a verde non potranno avere una superficie fondiaria inferiore a 32.000mq.
4. Non sono ammessi volumi da destinare a nuove residenze ed a nuove attività alberghiere e ricettive in genere.
5. Nelle more della redazione del PPE, sono consentiti, mediante IUD, gli interventi espressamente previsti nelle tavole di PRG, volti alla riqualificazione dell'edilizia preesistente a destinazione non residenziale, così come precisato negli articoli successivi.
6. Nelle more della redazione del PPE, è consentita la realizzazione degli standard urbanistici espressamente previsti nelle tavole di PRG.
7. Alla preesistente edilizia abitativa si applicano le categorie di intervento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici

Art. 33 bis
Attribuzione di complessi immobiliari alle ZT di PUT

1. **abrogato**
2. **abrogato**

Art. 33 ter
Prevalenza della normativa di ZT su quella di ZO

1. Nelle ZT 1a, 1b, 2, 8, 11 e 14, le superfici individuate dal PRG ai soli fini descrittivi degli usi consolidati del suolo sono assoggettate alla normativa prevista per le ZT nelle quali sono incluse e non a quella inerente alla ZO corrispondente all'uso consolidato.

CAPITOLO III
LE ZONE OMOGENEE INDIVIDUATE DAL PRG

Art. 34
ZO A -Insediamenti di antico impianto

1. Le aree di antico insediamento e di interesse storico, artistico e ambientale ricomprendono edifici, isolati o riuniti in complessi, e superfici non edificate, che, per il loro valore, possono e debbono essere conservati. Tali aree si distinguono in:
   - A1 - Interesse storico e artistico
   - A2 - Interesse storico, artistico e ambientale
   - A3 - Rispetto ambientale
   - Edifici, complessi edilizi e siti di interesse storico, artistico, ambientale e documentario.
2. Nelle zone A1, A2 ed A3 di cui ai successivi artt. 35, 36 e 37, ricadenti in ZT2, sono ammis-

sibili unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici e restauro conservativo e consolidamento statico.

Art. 35
ZO A1 - Interesse storico e artistico

1. La ZO A1, di particolare interesse storico e artistico, individua i complessi architettonici di particolare valore da assoggettare a restauro conservativo e consolidamento statico.
2. Le ZO A1 sono assoggettate al PPE. Nelle more della formazione del PPE sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria degli edifici e di consolidamento statico.
3. **abrogato**

Art. 36
ZO A2 - Interesse storico, artistico e ambientale

1. Alle ZO A2, di particolare interesse storico, artistico e ambientale, costituite da aree nelle quali i tessuti edilizi risultano pervasi da porzioni di suolo agricolo e a verde, e classificati ai soli fini ricognitivi dello stato dei luoghi, si applicano le disposizioni previste per le ZO A1, di cui al precedente articolo 35.

Art. 37
ZO A2 - Rispetto ambientale

1. La zona A3, di rispetto ambientale ricadente integralmente in ZT2 è costituita da aree prive di tessuti edilizi, costituite da suoli agricoli o a verde spontaneo, in cui gli eventuali edifici preesistenti sono da assoggettare agli interventi di cui all'art.35.
2. Gli spazi scoperti devono permanere nelle preesistenti condizioni di orto, giardino o più genericamente ad uso agricolo, fermo restando che le eventuali superfici abbandonate o incolte, possono essere ricondotte a tali usi.

Art. 38
Chiese, edifici, complessi edilizi, manufatti e siti di interesse storico, artistico, ambientale e documentario

1. Le chiese, gli edifici, i complessi edilizi, i manufatti ed i siti di interesse storico, artistico e documentario sono individuati con apposita simbologia sulla cartografia di piano, in modo differenziato a seconda delle motivazioni che ne hanno determinato l'inserimento nello specifico elenco allegato alle presenti norme (allegati 1... 4).
2. Gli edifici, ed i complessi edilizi sono sempre assoggettati alla disciplina di ZT nella quale ricadono ed è consentito il mantenimento della destinazione in atto a meno di diversa destinazione prevista nelle tavole del PRG, in quanto inserite in ZO o standard urbanistici.
3. Gli edifici ed i complessi edilizi, così come individuati con apposita simbologia sulla cartografia di piano, sono da assoggettarsi ad IUD, subordinatamente alla redazione di progetti edilizi unitari nel caso si preveda la variazione di destinazione d'uso.
4. I manufatti sono da assoggettare al restauro conservativo e consolidamento statico

5. Nei siti, comprendenti le aree di particolare interesse paesaggistico per la presenza di alberature, prati e di verde in genere, è prescritto il mantenimento e la valorizzazione del verde arboreo e prativo esistente.

Art. 39
IA - Aree di interesse archeologico

1. Le aree di tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico si caratterizzano per la presenza di elementi naturali, archeologici e in genere ambientali particolarmente significativi, che necessitano di particolare attenzione e valorizzazione.
2. Le aree di tutela archeologico sono individuate con apposito perimetro sulle tavole di PRG e sono ammesse le opere necessarie per consentire l'eventuale godimento pubblico dei reperti archeologici.
3. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. E' fatto obbligo di comunicare l'inizio di qualsiasi categoria di intervento, ad esclusione della manutenzione ordinaria degli edifici, alla competente soprintendenza.

Art. 40
ZO B - Urbanizzazione recente

Le aree di *urbanizzazione recente* ricomprendono gli edifici e le relative pertinenze, sia coperte che scoperte, ad uso prevalentemente residenziale e connessi servizi, con esclusione di stalle o di altri ricoveri per animali.

abrogato

E' vietato qualsiasi aumento del volume esistente. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di restauro conservativo e consolidamento statico e di ristrutturazione degli edifici.

4. **abrogato**
5. In tale zona il PRG si attua mediante IUD.

Art. 40bis
VPr – Verde privato

1. Nelle aree attrezzate a verde privato è consentita esclusivamente la manutenzione del verde e la piantumazione di essenze che non interferiscano con la visibilità stradale. Non è consentito l'impianto di volumi di alcun tipo nè la realizzazione di opere, anche provvisorie, ad esclusione di cordolature di altezza non superiore a 15cm, delimitanti vialetti pedonali pavimentati con materiali drenanti.

Art. 41
ZO D - Produttiva

1. Le aree destinate alle attività produttive sono riservate alle attività di produzione e/o commercializzazione di beni e servizi.
2. Si articolano in ZO D1 di progetto e ZO D2 esistenti. Le ZO D1 si articolano in ZO D1.1 di nuovo impianto, in ZO D1.2 di recupero, riqualificazione ed ampliamento di contenitori

dismessi, in ZO D1.3 per la itticultura. Le ZO D2 si articolano in ZO D2.1 artigianali e/o commerciali, in ZO D2.2 per depositi all'aperto, in ZO D2.3 per la zootecnia.

3. Per ciascuna delle nuove attività produttive da insediare nelle ZO D1, non dovrà essere superato il tetto massimo delle 20 unità lavorative.

Art. 42
ZO D1.1 - Produttiva di nuovo impianto

1. Le zone produttive di nuovo impianto sono pressoché inedificate e prive delle necessarie idonee reti infrastrutturali. In esse le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono subordinate IUP, mediante PIP.
2. Esse sono destinate alla produzione industriale e artigianale di beni, alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, alla macellazione di carni, allo stoccaggio e manipolazione di materiali energetici, agli impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, purché non inquinanti o comunque nocivi. Sono consentiti anche usi direttamente connessi con l'attività principale quali uffici, punti vendita dei relativi prodotti e accessori, servizi di interesse collettivo al servizio dell'azienda (mensa, sala di ritrovo, ecc.).
3. In tali zone possono insediarsi oltre alle attività di cui al comma precedente, attività di deposito, magazzinaggio e vendita di materiali nonché di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni.
4. Si applicano i seguenti indici urbanistici ed edilizi:
   - numero di addetti per ettaro: 40 minimo, 60 massimo
   - Ut: mq/mq 0,60
   - Ss: 10% di St escluse le strade interne
   - parcheggi di uso pubblico: 0,04 mq per mq di St
   - SFM: 1000mq, massimo 4000
   - Rc: 0,20 minimo, 0,40 massimo
   - Hm: 9,0m compatibilmente con le situazioni ambientali
   - distanza minima dai confini del lotto: 10m.
5. Sono consentiti volumi aggiuntivi completamente interrati, che non fuoriescono su nessuno dei lati dal piano di campagna, tali da permettere la realizzazione di due livelli da destinare, a seconda delle esigenze, a parcheggio o deposito.
6. Non sono ammesse residenze.
7. I PIP possono prevedere aree da riservare a servizi per l'intera zona e determinano, fra l'altro, anche la viabilità, la rete degli impianti tecnologici, gli accessi, la viabilità interna, gli allineamenti stradali, la planovolumetria e le alberature.
8. I PIP devono estendersi all'interezza dell'area classificata ZO D1.1
9. **abrogato**

Art. 43
ZO D1.2 - Produttiva di recupero

1. Le zone produttive di recupero comprendono aree parzialmente edificate, su cui insistono volumi parzialmente o totalmente dismessi, e prive delle necessarie idonee reti infrastrutturali e servizi. In esse le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono subordinate all'IUP, mediante PIP.
2. Sono destinate alla produzione industriale e artigianale di beni, alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, allo stoccaggio e manipolazione di materiali energetici, agli impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, purché non inquinanti o

comunque nocivi. Sono consentiti anche usi direttamente connessi con l'attività principale quali uffici, punti vendita dei relativi prodotti e accessori, servizi di interesse collettivo al servizio dell'azienda (mensa, sala di ritrovo, ecc.).

3. In tali zone possono insediarsi oltre alle attività di cui al comma precedente, attività di deposito, magazzinaggio e vendita di materiali nonché di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni.
4. Si applicano i seguenti indici urbanistici ed edilizi:
   - numero di addetti per ettaro: 40 minimo, 60 massimo
   - Ut: mq/mq 0,6
   - Ss: 10% di St escluse le strade interne
   - parcheggi di uso pubblico: 0,04 mq per mq di St
   - SFM: 1000mq, massimo 4000
   - Rc: 0,20 minimo, 0,40 massimo
   - Hm: 9,0m
   - distanza minima dai confini del lotto: 10m.
5. I preesistenti volumi vanno conteggiati nell'applicazione degli indici e parametri di cui al precedente comma e non possono essere demoliti.
6. Sono consentiti volumi aggiuntivi completamente interrati, in corrispondenza delle superfici coperte dei singoli edifici, che non fuoriescano su nessuno dei lati dal piano di campagna, tali da permettere la realizzazione di due livelli da destinare, a seconda delle esigenze, a parcheggio o deposito.
7. Non sono ammesse residenze.
8. I PIP possono prevedere aree da riservare a servizi per l'intera zona e determinano, fra l'altro, la viabilità, la rete degli impianti tecnologici, gli accessi, la viabilità interna, gli allineamenti stradali, la planovolumetria e le alberature.
9. I PIP devono estendersi all'interezza dell'area classificata ZO D1.2.
10. Per le parti di ZO D1.2, ricadenti in ZT 1b, il PIP prevede interventi ad essa conformi. Gli indici edilizi e urbanistici, di cui al precedente comma 4, non si estendono alle aree incluse nel PIP ma ricadenti in ZT 1b.

Art. 44
ZO D1.3 - Produttiva per la itticultura

1. Le zone produttive per la itticultura comprendono aree totalmente inedificate, prive delle necessarie idonee reti infrastrutturali e servizi. In esse le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono subordinate all'IUP, mediante PIP.
2. Sono destinate all'allevamento ed alla commercializzazione dei prodotti ittici. Sono consentiti, oltre alla realizzazione degli impianti finalizzati alla produzione anche usi direttamente connessi con l'attività principale quali uffici, punti vendita dei relativi prodotti, servizi di interesse collettivo al servizio dell'azienda (mensa, sala di ritrovo, ecc.).
3. Si applicano i seguenti indici urbanistici ed edilizi:
   - numero di addetti per ettaro: 40 minimo, 60 massimo
   - Ut: mq/mq 0,10
   - Ss: 10% di St escluse le strade interne
   - parcheggi di uso pubblico: 0,04 mq per mq di St
   - Hm: 4,5m
   - distanza minima dai confini del lotto: 10m.

4. Sono consentiti volumi aggiuntivi completamente interrati, in corrispondenza delle superfici coperte dei singoli edifici, che non fuoriescano, su nessuno dei lati, dal piano di campagna, tali da permettere la realizzazione di due livelli da destinare, a seconda delle esigenze, a parcheggio o deposito.
5. Non sono ammesse residenze.
6. I PIP determinano, tra l'altro, la viabilità, la rete degli impianti tecnologici, gli accessi, la viabilità interna, gli allineamenti stradali, la planovolumetria e le alberature.
7. I PIP devono estendersi all'interezza dell'area classificata ZO D1.3.

Art. 45
ZO D2.1 Artigianale e/o commerciale

1. Le zone artigianali e/o commerciali comprendono lotti edificati ai quali si applica IUD.
2. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
3. Qualora nelle zone artigianali e/o commerciali, siano presenti esclusivamente edifici assoggettati a condono edilizio, in quanto integralmente abusivi, di cui alla legge 47/1985 e 724/1994, nel caso gli stessi non conseguano la concessione in sanatoria e siano demoliti, la superficie dell'intera zona omogenea viene declassata a ZO E

Art. 46
D2.2 Deposito all'aperto

1. Le zone per depositi all'aperto comprendono i lotti con pregresse destinazioni a tale utilizzazione ai quali si applica IUD da realizzarsi mediante progetti unitari estesi all'interezza delle singole zone.
2. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
3. Nelle zone ricadenti in ZT 4 e 5, è consentita la realizzazione di tettoie per il ricovero delle merci, aperte su tutti i lati, di altezza non superiore a 6,0m, per una superficie in pianta che non può superare il 30% della Sf
4. abrogato

Art. 47
D2.3 Zootecnica

Le zone per l'attività zootecnica comprendono lotti edificati ai quali si applica IUD.
Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici

Art. 48
ZO E - Agricola

1. Sono le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive, riservate all'esercizio delle attività agricole e silvopastorali, ricadenti in ZT 4 e 5.
2. Negli edifici esistenti possono essere mantenute le destinazioni abitative in atto. Essi possono altresì essere destinati a funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e con attività agrituristiche di cui alla LR 41/1984.
3. Ai fini di quanto stabilito al comma precedente, il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata soprattutto in relazione

ai materiali impiegati nel complesso della costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili ovvero le costruzioni in legno o quelle prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno o materiali simili che siano sorte con destinazione d'uso diversa dall'abitazione.

4. I manufatti non considerati edifici possono essere oggetto di intervento, a parità di volume e, comunque, di tipologia edilizia, al fine di garantirne la solidità, stabilità e durata, purché ne venga rispettata la destinazione d'uso originaria o purché la nuova destinazione sia funzionale all'uso agricolo. E' esclusa la destinazione residenziale.

4bis. Le iniziative agrituristiche possono essere attivate solo dagli imprenditori agricoli regolarmente iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'art. 5 della legge regionale 41/84 coltivatori di un fondo agricolo di almeno 10.000mq.

5. E' consentita la costruzione di impianti serricoli secondo le modalità della LR 8/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

6. E' consentita la realizzazione delle necessarie strade interpoderali di sezione trasversale lorda non superiore a 3,0m, il rifacimento dei muri di sostegno, la sostituzione degli ordinamenti culturali con altri tipici della tradizione dell'area.

7. Ai fini dell'adeguamento dei volumi tecnici per la conduzione del fondo, quali stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, ad esclusione di quelli lattiero caseari, è consentita l'edificazione con If massimo, compresivi dei volumi preesistenti, pari a 0,03mq/mq.

8. Gli allevamenti zootecnici possono essere consentiti unicamente nelle zone boschive, pascolive ed incolte e devono rispettare, oltre all'If di cui al precedente comma, i seguenti parametri edilizi:

- Rc: 0,05
- distanza minima dai confini: 20,0m.

9. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

10. Nelle zone agricole, la concessione ad edificare – nel rispetto dei dati di proporzionamento del P.R.G. - può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge 153/1975.

11. Sono consentiti, per l'edilizia esistente a tutto il 1955, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, restauro conservativo e consolidamento statico

12. Per la restante edilizia sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, restauro conservativo e consolidamento statico e di ristrutturazione degli edifici.

13. La categoria di intervento di adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi, è consentita per i soli edifici esistenti al 1955, limitatamente al 1° comma dell'art.10 delle presenti norme, a seconda che ricadano in ZT 4 o 5, rispettivamente, nei limiti dei seguenti parametri:

- ZT 4: dimensione minima dell'alloggio 30,00mq di Sn; incremento di Sn pari al 15% della preesistente, fino ad un valore massimo di 22,0mq ed un minimo di 6,0mq, cui arrotondare percentuali di valore minore;
- ZT 5: dimensione minima dell'alloggio 30,00mq di Sn; incremento di Sn pari al 20% della preesistente, fino ad un valore massimo di 30,0mq ed un minimo di 6,0mq, cui arrotondare percentuali di valore minore.

Art. 49
ZO F - Interesse generale

1. Le aree di interesse generale sono riservate per servizi e attrezzature pubbliche o di uso a carattere sovracomunale ed al sistema dei trasporti ferroviario e funiviario.
Esse si distinguono in:
- F1 - Parchi territoriali (ZT 8)
- F2 - Strutture ospedaliere
- F3 - Impianti a fune esistenti
- F4 - Impianti ferroviari
- F5 - Impianti per il trasporto di energia
- F6 - Impianti per il trattamento dei liquami
- F7 - Scuole medie superiori
- F8 - Parchi attrezzati (ZT10)
- F9 - Impianti a fune di progetto

Art. 50
F1 - Parchi territoriali (ZT 8)

1. Si applica la normativa di cui al precedente art 30, relativa alla ZT 8.

Art. 51
F2 - Strutture ospedaliere

1. Sono destinate ad attrezzature per servizi sanitari, nelle cui zone di applicano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

Art. 52
F3 - Impianti a fune esistenti

1. Sono destinate ad attrezzature di stazione per servizi di trasporto funiviario, nelle cui zone di applicano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

Art. 53
F4 - Impianti ferroviari

1. Sono destinate ad attrezzature di stazione per servizi di trasporto ferroviario, nelle cui zone si applicano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. E' in ogni caso ammessa, con l' apposita procedura di approvazione di variante, la realizzazione di impianti tecnici a servizio delle stazioni ferroviarie anche in aree esterne alle zone F4, compatibilmente con le prescrizioni della ZT in cui ricadono.

Art. 54
F5 - Impianti per il trasporto di energia

1. Sono destinate a centrali per lo smistamento ed il trasporto di energia, nelle cui zone si applicano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Non è in nessun caso ammessa la realizzazione di impianti tecnici volti al potenziamento delle attività installate sia interne che esterne alle zone F4.

Art. 55

F6 - Impianti per il trattamento dei liquami

1. Sono destinate a centrali di impianti per il trattamento, lo smistamento ed il trasporto di liquami, soggetti ad interventi di nuova edificazione, a cura e con le dovute autorizzazioni dei soggetti istituzionali statali, regionali, provinciali e comunali competenti.

Art. 56

F7 - Scuole medie superiori

1. Sono destinate ad edilizia scolastica per la scuola media superiore, in cui si applicano gli indici minimi di funzionalità didattica ed edilizia da osservarsi nella esecuzione delle opere di cui al DM 18/12/1975 ed al DM 8/5/1996.
2. E' consentito, in via transitoria e sino alla realizzazione di nuovi plessi per scuole medie superiori, l'utilizzo parziale o totale a tale destinazione dell'ex Hotel Cristallo.
3. E' consentito l'ampliamento, qualora necessario e nel rispetto delle procedure di cui all' art. 1, co. 4° o 5° della L. 1/78 come modificata dalla L. 415/98, su zone limitrofe destinate a standards urbanistici.

Art. 57

F8 - Parchi attrezzati (ZT10)

1. Si applica la normativa di cui al precedente art.31, relativa alla ZT 10.

Art. 58

F9 - Impianti a fune di progetto

1. E' destinata ad attrezzature per servizi di trasporto funiviario, relative alla stazione intermedia di avvio e partenza della funivia Castellammare di Stabia - Positano, nelle cui zone si applicano gli interventi di nuova costruzione, in conformità delle previsioni del PUT.
2. Tale zona è destinata ad ospitare, inoltre spazi aperti d'uso pubblico, servizi pubblici o di uso pubblico, pubblici esercizi in genere, attività commerciali al dettaglio.
3. La dotazione di spazi di parcheggio è dimensionata alla portata e alla funzione dell'impianto o servizio secondo le risultanze di uno specifico studio da allegare al progetto, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Art. 59

ZO H -Turistica

1. Le aree turistiche sono destinate ad ospitare attività alberghiera, di ristorazione, di balneazione, di campeggio e si articola nelle seguenti zone e sottozone:
   - H1 - Riqualificazione
   - H1.1 - Alberghiera
   - H1.2 - Ristorazione
   - H1.3 - Balneazione
   - H1.4 - Campeggio
   - H1.5 - Ostelli
   - H2 – Mantenimento delle destinazioni d' uso delle preesistenze
   - H3 - Trasferimento
   - H3.1 - Recupero delle preesistenze
   - H3.2 - Nuova edificazione
   - H4 - Riqualificazione turistica (ZT 14)
   - H5 - Attrezzature turistiche complementari (ZT 11).

Art. 60
H1 - Riqualificazione

1. Sono le aree turistiche esistenti destinate alla riqualificazione dei preesistenti impianti, in esercizio o dismessi, attraverso interventi sistematici di miglioramento della ricettiva.
2. In tali zone il PRG si attua mediante IUD.

Art. 61
H1.1 - Alberghiera

1. Tali zone sono destinate ad ospitare i preesistenti esercizi alberghieri.
2. Si applicano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, restauro conservativo e consolidamento statico
3. Le ZO H1.1 ricadenti nelle ZT 4, 5, 6 e 14 possono realizzare allestimenti delle superfici scoperte per attrezzature finalizzate al miglioramento della qualità ricettiva, quali piscine, parcheggi ed altri impianti senza aumento dei preesistenti volumi fuori terra. E' altresì possibile la predisposizione di nuovi volumi completamente interrati per parcheggi o depositi disposti su due livelli.
4. Per gli edifici esistenti e già destinati ad attività alberghiera, ricadenti in zone territoriali non indicate nel precedente comma 3, è ammesso, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs 490/1999 e di quelle di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia ed osservando le disposizioni cui al punto 1.9 titolo II° dell' allegato alla L. Reg. Camp. 14/82, il ricorso alla concessione edilizia in deroga allo strumento urbanistico generale. La deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 35/87 in proposito e dagli articoli 7, 8 e 9 del D.I. 1444/68.

Art. 62
H1.2 - Ristorazione

1. Tali zone sono destinate ad ospitare i preesistenti esercizi di ristorazione.
2. Si applicano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, restauro conservativo e consolidamento statico
3. Le ZO H1.2 ricadenti nelle ZT 4, 5, 6 e 14 possono realizzare allestimenti delle superfici scoperte per attrezzature finalizzate al miglioramento della qualità ricettiva, quali piscine, parcheggi ed altri impianti senza aumento dei preesistenti volumi fuori terra. E' altresì possibile la predisposizione di nuovi volumi completamente interrati per parcheggi o depositi.
4. abrogato

Art. 63
H1.3 - Balneazione

1. Tali zone sono destinate ad ospitare attività di balneazione, libere o in concessione.
2. Sui preesistenti edifici, si applicano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, restauro conservativo e consolidamento statico
3. L'applicazione della categoria di intervento del restauro conservativo e consolidamento statico può essere integrata dalla variazione di destinazione d'uso per attività turistiche di tipo alberghiero e di ristorazione.
4. E' altresì consentita la realizzazione di costruzioni precarie e temporanee, di cui al precedente 2° comma dell'art. 12, limitatamente ad una unità per ogni 2000mq di Sf di zona scoperta.
5. Mediante la predisposizione di progetti unitari, per singolo tratto di costa bassa e sabbiosa, è possibile prevedere il ripascimento delle spiagge, da effettuarsi insieme alla predisposizione di sbarramenti marini, non fuori acqua e compatibili con la sicurezza della navigazione, che ne impediscano la continua erosione.
6. I manufatti destinati ad attività alberghiere e di ristorazione insistenti sulle ZO H1.3, a meno dei preesistenti locali adibiti a deposito di attrezzature per la pesca, sono assoggettati alla demolizione ed al trasferimento in ZO H3, secondo quanto disposto dai successivi art. 67, 68 e 69, e le aree di sedime ripristinate secondo la originale configurazione. Nelle more della demolizione e trasferimento, sui manufatti esistenti sono consentite i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, limitatamente alle opere strettamente necessarie a garantire la sicurezza degli utenti.

Art. 64
H1.4 - Campeggio

1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno in unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, a norma della LR 13/1993 che ne regola funzioni, organizzazione e gestione.
2. Le zone H1.4 comprendono le aree per campeggi esistenti, alle quali si applicano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, restauro conservativo e consolidamento statico
3. Le ZO H1.4 ricadenti nella ZT 4 possono realizzare allestimenti delle superfici scoperte per attrezzature finalizzate al miglioramento della qualità ricettiva, quali piscine, parcheggi ed altri impianti senza aumento dei preesistenti volumi fuori terra. E' altresì possibile la predi-

sposizione di nuovi volumi completamente interrati per parcheggi o depositi disposti su di un unico livello, previa riconfigurazione dell'originale piano di campagna e delle sue piantumazioni.

4. E' altresì consentita la realizzazione di costruzioni precarie e temporanee, di cui al precedente art. 12, limitatamente ad una unità per ogni 2000mq di Sf di zona scoperta.
5. Le ZO H1.4 sono destinate, nel caso di calamità naturali, alla raccolta delle popolazioni colpite ed alla loro prima accoglienza in tende e roulotte.

Art. 65
H1.5 - Ostelli

1. Tali zone sono destinate ad ospitare i preesistenti esercizi alberghieri con tipologia di ostello.
2. Si applicano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, restauro conservativo e consolidamento statico

Art. 66
H2 – Mantenimento delle destinazioni d'uso delle preesistenze

1. [Tali zone sono destinate ad ospitare nuove attività alberghiere e/o di ristorazione in preesistenti edifici dismessi.] In tali zone sono consentite esclusivamente le preesistenti destinazioni d'uso degli edifici dismessi.
2. Si applicano gli interventi di restauro conservativo e consolidamento statico
3. **[abrogato]**
4. **[abrogato]**
5. Nella ZO H2 di recupero del complesso dei Camaldoli, vincolata ai sensi della legge 1089/1939, ricadente in ZT 8, sono consentite esclusivamente destinazioni di uso compatibili con la L. 1089/1939.

Art. 67
H3 - Trasferimento

1. Tali zone sono destinate ad ospitare le attività alberghiere e di ristorazione derivanti dalla demolizione dei manufatti e trasferimento delle attività collocate sulle ZO H1.3, sia su aree di nuovo impianto che in volumi di edifici preesistenti e prevalentemente dismessi.

Art. 68
H3.1 - Recupero delle preesistenze

1. Tali zone sono destinate ad ospitare negli edifici preesistenti le attività alberghiere e di ristorazione derivanti dalla demolizione dei manufatti e trasferimento delle attività collocate sulle ZO H1.3.
2. Si applicano gli interventi di restauro conservativo e consolidamento statico
3. Gli interventi di demolizione e trasferimento devono essere assoggettate a progetto unitario ed attuati contestualmente, essendo estesi all'interezza delle ZO coinvolte.

Art. 69
H3.2 - Nuova edificazione

1. Tali zone sono destinate ad ospitare nuove attività alberghiere e di ristorazione derivanti dalla demolizione e trasferimento dei manufatti collocati sulle ZO H1.3, su aree di nuovo impianto.
2. Si applica l'intervento urbanistico diretto di nuova edificazione nel rispetto dei seguenti indici e parametri, comprensivi degli edifici eventualmente esistenti a tutto il 1955, cui si applicano gli interventi di restauro conservativo e consolidamento statico e di variazione di destinazione d'uso:
   If: 0,5 mq/mq
   Rc: 0,30 mq/mq
   Hm: 7,5 m ed Hm di interpiano 3,3 m
   distanza minima dalla strada: 10m
   distanza minima dai confini del lotto: 10m.
3. Gli interventi di nuova edificazione devono essere assoggettati a progetto unitario ed attuati contestualmente essendo estesi all'interezza delle ZO coinvolte.
4. Si possono realizzare allestimenti delle superfici scoperte per attrezzature finalizzate al miglioramento della qualità ricettiva, quali piscine, verde attrezzato, ed altri impianti senza realizzazione di volumi fuori terra, nella misura del 50% della superficie di zona; il restante 20% della superficie di zona è da destinarsi a parcheggi ed ai percorsi carrabili e pedonali interni.
5. E' altresì possibile la predisposizione di nuovi volumi aggiuntivi completamente interrati per parcheggi o depositi disposti su due livelli, in corrispondenza della Sc dei volumi di nuova edificazione.

Art. 70
H4 - Riqualificazione turistica (ZT 14)

1. Si applica la normativa di cui al precedente art.33, relativa alla ZT 14.

Art. 71
H5 - Attrezzature turistiche complementari (ZT 11)

1. Si applica la normativa di cui al precedente art.32, relativa alla ZT 11.

Art. 72
Agriturismo

Nel rispetto delle discipline edilizie ed urbanistiche delle singole ZT, si applicano sull'intero territorio comunale le disposizioni della LR 41/1984, in materia di promozione dell'agriturismo, agli immobili ed ai soggetti che ne hanno titolo.

Art. 73

Porto turistico

1 In attuazione delle previsioni del PUT, il quale attribuisce alle marine di Vico e di Aequa la qualifica di tappe di linee marittime secondarie, il PRG prevede alla Marina di Aequa di attribuire le funzioni di punto di ormeggio di cui al DPR 2/12/1997, n° 509.

2 [abrogato

3 I moli, con esclusione di ogni ampliamento, potranno essere attrezzati per i servizi da rendersi alle imbarcazioni, fra cui i natanti di soccorso in attività di protezione civile, per i quali dovrà essere predisposta la idonea modellazione dei fondali

Art. 74

Standard urbanistici

1. Le zone per le attrezzature ed i servizi di uso pubblico al livello comunale sono destinate al mantenimento dei manufatti esistenti a tal scopo utilizzati, al recupero di edifici preesistenti ed alla realizzazione di nuovi standard urbanistici per l'istruzione di base e dell'obbligo (AN: asilo nido; SM: scuola materna; SE: scuola elementare; SEM: scuola media inferiore), per attrezzature religiose non conventuali (RE) e conventuali (REC), per spazi di uso pubblico attrezzati (VV: a giardino ed arredo urbano; VG: per il gioco e lo sport; VP: a parco), per parcheggio (PR: a raso; PE: entro terra; PEV: entro terra con verde attrezzato in superficie; PFV: fuori terra con verde attrezzato a giardino e arredo urbano in copertura; PEG entro terra con verde attrezzato per il gioco e lo sport in superficie; PRC: parcheggio a raso di riuso di cave dismesse), per attrezzature di interesse comune (I). Le tavole di PRG riportano i suddetti codici con lettera minuscola nel caso di standard esistenti e con lettera maiuscola nel caso di standard di progetto.
2. Tali zone devono essere utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Con riferimento ai soli standard urbanistici di progetto, ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale con le procedure previste dall' art. 1 co. 4° o 5° della L. 1/78 come modificata dalla L. 415/98, l'utilizzo delle aree per attrezzature di interesse comune di progetto per aree per l'istruzione di base e dell'obbligo e per scuole medie e superiori di cui al precedente art. 56.
3. Le attrezzature di interesse comune, esistenti (i) e di progetto (I), si articolano in:
   - I (i)1 - Uffici pubblici o aperti al pubblico
   - I (i)2 - Cinema teatro multisala
   - I (i)3 - Sedi di rappresentanza, musei, centri sociali
   - I (i)4 - Cliniche, centri terapeutici, case di cura
   - I (i)5 - Impianti tecnologici
   - I (i)6 - Mercati
   - I (i)7 - Dormitorio studentesco
   - I (i)8 - Casa per anziani
   - I (i)9 - Centri di accoglienza sportiva
   - I (i)10 - Stazioni di servizio
   - I (i)11 - Caserme
   - I (i)12 - Attrezzature di supporto alla nautica, bus terminal
   - I (i)13 - Fiere
   - I (i)14 - Canile e centro addestramento cani
   - I (i)15 - Cimiteri

• I (i)16 - PPTT

• I (i)17 - Centri commerciali.

4. Nelle zone di progetto di nuova costruzione relative a standard per attrezzature di interesse comune e per l'istruzione di base e dell'obbligo, l'edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti indici:
- altezza massima (Hm): 10,50m subordinatamente al rispetto dello condizioni ambientali in relazione al disposto della ZO "F" di cui alla ZT 4 del PUT
- distanza minima dai confini del lotto: 10,0m
- indice di fabbricabilità fondiaria (if): 3,0 mc/mq.

E' altresì possibile la predisposizione di nuovi volumi completamente interrati per parcheggi, magazzini, depositi, impianti tecnologici, disposti su due livelli, in corrispondenza della Sc dei volumi di nuova edificazione.

5. Nelle zone di progetto di recupero di edifici preesistenti per attrezzature di interesse comune, si applicano le categorie di intervento della manutenzione ordinaria [,] e straordinaria degli edifici, del restauro conservativo e consolidamento statico [e risanamento conservativo e della manutenzione straordinaria allargata ove compatibile con la normativa di ZT nelle quali ricadono].

~~6.~~

7. L'edificio ricadente in ZT 2, in località Marina di Aequa, contrassegnato nelle tavole di PRG con il codice I1, è assoggettato a restauro conservativo e consolidamento statico. In esso sono ammesse le attrezzature di interesse comune per attività amministrative, quali uffici delle autorità preposte al controllo della costa e dell'attività marittima, sportelli bancari, aziende pubbliche e private di promozione del turismo, biglietteria di trasporti pubblici via mare. Sono ammessi pubblici esercizi al piano terra.

8. L'edificio industriale dismesso e da riconvertire a parità di volume fuori terra, in frazione Arola, contrassegnato con il codice I17, è destinato a contenere un centro commerciale, essendo in esso consentite anche attività funzionali allo svolgimento delle attività principali quali: uffici, punti vendita al dettaglio, pubblici esercizi, sale di esposizione, servizi di interesse collettivo. E' altresì possibile la predisposizione di nuovi volumi completamente interrati per parcheggi, depositi e impianti tecnologici, disposti su due livelli. Non è consentita la demolizione.

9. Le stazioni di servizio (I10) sono realizzate ai sensi e con i requisiti della LR 27/1994 previa delocalizzazione delle preesistenti. E' consentita, inoltre la realizzazione di volumi per pubblici esercizi e per attività di servizio ed assistenza ai veicoli, da realizzarsi anche in volumi completamente interrati destinabili, tra l'altro, a parcheggi, depositi e impianti tecnologici, disposti su due livelli.

10. La caserma dei Carabinieri (I11) può essere ampliata, anche in altezza, sulla base delle esigenze di funzionalità del servizio.

11. I parcheggi denominati con il codice PEV possono contenere, al primo livello interrato, attività di servizio ai veicoli (lavaggio e/o grassaggio, meccanica, carrozzeria, elettrauto, ecc.). Il piano di campagna dovrà prevedere spazi attrezzati a giardino ed arredo urbano, consentendosi la installazione di gazebo di Sc non superiore a 25mq per pubblici esercizi, nei limiti di una unità ogni 500mq di Sf.

12. Il parcheggio denominato con il codice PFV sarà realizzato in conformità al progetto approvato con DPGRC 16/1/1990, n° 181 di conformità al PUT.

13. Il parcheggio denominato PEG, potrà essere attrezzato in superficie con spazi attrezzati per il gioco e lo sport, nei limiti volumetrici di cui al precedente comma 3°, a meno di Hm che non potrà superare i 7m.

13bis. Il parcheggio denominato con il codice PE/sm/se/AN dovrà essere realizzato prevedendo in superficie, oltre il preesistente edificio scolastico, la possibilità di ospitare spazi at-

trezzati per l'istruzione dell'obbligo da destinarsi ad ampliamenti di scuola materna, elementare ed alla costruzione di asili nido, con particolare riferimento ai carichi di esercizio indotti da tali attività. In considerazione della particolare orografia del sito, le opere di trasformazione edilizia a farsi dovranno conservare l'attuale giacitura del suolo ed i volumi entroterra essere disposti su non più di due livelli. Qualora di iniziativa privata, la realizzazione del parcheggio sarà subordinata ad apposita convenzione con l'ente locale, da stipularsi ai sensi del successivo art. 75.

14. I parcheggi denominati PRF, di recupero delle cave dismesse, potranno essere realizzati previo intervento di uso e tutela del territorio applicato ai costoni delle cave e non dovranno comportare alterazione dello stato dei luoghi e della giacitura originaria del suolo che, limitatamente alla superficie carrabile potrà essere stabilizzato e rivestito con materiali non impermeabilizzanti, oltre ad essere piantumato nella misura di un albero di qualità tipica dei luoghi per ogni 15mq.

15. Il parcheggio denominato PEV prospiciente P.zza Stazione, potrà ricoverare, al livello del piano di campagna riferito a detta piazza, autobus di linea in stazionamento e turistici.

15bis. L'area destinata a PEV, coincidente con la superficie di pertinenza della cosiddetta Villa De Gennaro, così come vincolata con DM 25/08/1992 ai sensi della Legge 1089/1939, può essere assoggettata alla disciplina PEV, subordinatamente alla revoca parziale o totale del suddetto vincolo da parte dell'ente competente o all'esplicito nulla osta dello stesso alla realizzazione delle opere relative alla destinazione di PEV, comunque rivolte alla configurazione dell'originario giardino, sulla base delle fonti documentarie reperibili nonché previa convenzione con il Comune, che regoli la sistemazione a verde pubblico attrezzato dell'area soprastante e la cessione al Comune per uso pubblico di parte delle opere realizzate fissando le modalità di esercizio e di utilizzo del parcheggio destinato ad uso pubblico. In assenza delle suddette condizioni l'area assumerà la destinazione VPA, Verde Pubblico Attrezzato.

16. Nelle aree destinate a spazi attrezzati a giardino e arredo urbano è consentita soltanto la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione, l'utilizzo e l'arredo delle aree stesse, oltre alla realizzazione di impianti sportivi privi di componente volumetrica, compatibili con la sistemazione a verde.

17. Nelle aree destinate a spazi attrezzati per il gioco e lo sport si applicano gli indici edilizi di cui al precedente comma 3. Sugli edifici esistenti si applica la categoria di intervento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, del restauro conservativo e consolidamento statico e della variazione di destinazione d'uso per l'inserimento di attività di supporto.

18. Nelle aree destinate a spazi attrezzati a parco è consentita soltanto la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione e l'utilizzo dei parchi stessi, di fontane, mostre d'acqua e simili oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la destinazione a verde privi di componente volumetrica. Sugli edifici esistenti si applica la categoria di intervento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, del restauro conservativo e consolidamento statico e della variazione di destinazione d'uso per l'inserimento di attività finalizzate alla conduzione del parco. E' possibile la creazione di maneggi e dei volumi strettamente destinati al ricovero degli animali. E' consentita la previsione di aree destinate a campeggio per le quali - nel rispetto degli indici previsti dall' art. 21 della L. Reg. Camp. 35/87 - è ammessa soltanto la realizzazione di edifici e attrezzature strettamente attinenti al funzionamento del campeggio stesso così come definito dalla LR 13/1993. In ogni caso i nuovi volumi non possono superare l'altezza massima di m 4,0 e, complessivamente, la Su di 1000mq. Nell'area destinata a VP, ricadente in ZT 8, sugli edifici esistenti, è consentito il restauro conservativo e consolidamento statico e la variazione di destinazione d'uso per l'inserimento di attività finalizzate alla conduzione del parco, sulle aree scoperte è consen-

tita esclusivamente la realizzazione di attrezzature per il gioco libero e lo sport prive di componente volumetrica.

19. Le attrezzature religiose di tipo conventuale (REC) sono assoggettate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di restauro conservativo e consolidamento statico. E' ammessa la variazione di destinazione d'uso finalizzata alla ospitalità dei pellegrini ed all'inserimento di locali idonei per le attività connesse alla formazione professionale, universitaria e post universitaria.

20. Un'area di superficie non inferiore a 1000mq, destinata a PR, sarà ricompressa nel progetto esecutivo di utilizzazione dell'area, destinata a SME in località Arola e collocata in diretta contiguità con la via R. Bosco, ai fini di una sua immediata fruizione, indipendentemente dal regime di funzionamento della suddetta attrezzatura scolastica.

Art. 75
Realizzazione e gestione degli standard urbanistici

1. Le aree destinate a standard urbanistici dalle presenti norme, ad eccezione delle attrezzature religiose, conventuali e non conventuali, sono realizzate e/o gestite dal Comune che ha facoltà, con deliberazione di Consiglio Comunale, di affidarne la realizzazione e/o gestione ad altri soggetti pubblici o privati qualificati, con facoltà di prelazione per i titolari del diritto di proprietà o di superficie dei suoli o degli edifici assoggettati a standard urbanistici, sulla base di apposita convenzione pluriennale tesa a stabilire, oltre alle modalità di esercizio finalizzate all'uso pubblico, le tariffe da praticare nel caso tale uso sia a titolo oneroso.
2. Il privato può richiedere di realizzare o gestire le attività previste nel 1° comma del presente articolo, sempre previa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi del comma 1 nell'ambito dei programmi e delle competenze dell'utente.
3. Le modalità di realizzazione e/o gestione di cui ai commi precedenti sono, altresì, sottoposte al rispetto di quanto fissato in materia dalla legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dall'articolo 11 della legge 18 novembre 1998, n° 415.

Art. 76
Zone destinate alla viabilità

1. Le zone destinate alla viabilità sono inedificabili.
2. La viabilità veicolare si distingue in:
   - strada di tipo C - extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine;
   - strada di tipo E - urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata;
   - strada di tipo F -- locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 del D.L.vo n. 285/92, non facente parte degli altri tipi di strade.
3. La viabilità veicolare è individuata con apposita simbologia sulle tavole di PRG ed è assoggettata agli interventi espressamente evidenziati. Tale viabilità veicolare, nel suo complesso, è assoggettabile ad interventi di riqualificazione miranti a regolarizzarne il tracciato e la sezione nei limiti delle disposizioni del PUT, la cui classificazione in viabilità fondamentale (in grafico di PUT, definita principale) e minore (in grafico di PUT, definita secondaria), rende, le prime, assimilabili alle strade di tipo C ed E e, le seconde, assimilabili alle strade di tipo F.

4 Per la viabilità fondamentale (principale), evidenziata nelle tavole del PRG quali strade di tipo C ed E, la nuova viabilità e quella esistente individuate dal PUT saranno realizzate o adeguate alle dimensioni da esso fissate in 3,75m per corsia, per un massimo di due, ciascuna con banchina laterale da 1,25m e cunette, per un ingombro totale massimo di 11m, con piazzole di sosta almeno ogni 400m, con pendenza media del 5% e minima, per piccoli tratti, fino ad un massimo dell'8%, con raggio di curvatura orizzontale minimo di 40m. I materiali e le forme delle opere d'arte devono essere idonei all'inserimento nell'ambiente circostante. In particolare, per gli ampliamenti a valle, appaiono rispondenti alle esigenze paesistiche le murature rivestite con pietrame calcareo a faccia vista ad opera incerta senza stiratura dei giunti; per le indispensabili strutture a sbalzo, occorre usare solette rettilinee in senso longitudinale, senza mensole, eventualmente con sagome trasversali curvilinee che si raccordino con i muri di sostegno; i parapetti vanno eseguiti con muretti continui, eventualmente intonacati, senza interruzioni a ringhiera o con tubolari in ferro, in pietrame calcareo senza bauletto, ma con sagoma trasversale arrotondata superiormente.

5 Per la viabilità minore (secondaria), evidenziata nelle tavole del PRG quali strade di tipo F, la nuova viabilità e quella esistente individuate dal PUT saranno realizzate o adeguate alle dimensioni da esso fissate, qualora non fossero soddisfatte, pari ad una larghezza lorda massima di 3m; l'andamento longitudinale deve essere tale da limitare al massimo gli scavi e gli sbancamenti ed i raggi di curvatura devono essere ridotti al valore minimo necessario alla traiettoria delle vetture; i muri di sostegno devono essere realizzati con paramento in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti; lungo i tratti stradali devono essere localizzate delle piazzola di scambio esclusivamente in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare eccessivi movimenti di terra. Nella realizzazione o adeguamento della viabilità minore deve essere comunque garantito l'accesso ai fondi agricoli.

6 Le pedamontane sono individuate con apposita simbologia sulle tavole di PRG e le aree ad esse limitrofe non sono trasformabili per una larghezza di m 5 su ciascuno dei lati che le delimitano; esse vanno manutenute mediante il ripristino e l'utilizzo dei preesistenti materiali.

7 Le indicazioni contenute nella cartografia di PRG per incroci e svincoli non hanno valore strettamente prescrittivo, in quanto l'esatto andamento e dimensioni di tali opere sarà definito in sede del relativo progetto.

CAPITOLO IV
MISURE DI TUTELA E SALVAGUARDIA

Art. 77
Fasce di rispetto

1. Comprendono le aree destinate alla protezione delle strade, dei cimiteri, dei corsi d'acqua e delle ferrovie.
2. Tali aree sono inedificabili ad eccezione, per quanto compatibili con il PUT:
   - delle recinzioni;
   - delle opere di infrastrutturazione del territorio;
   - degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura, risultando comunque esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti di cui sopra.
3. Per quanto attiene alle fasce di rispetto da osservare per le diverse tipologie di strade, si applica il disposto del DPR 495/1992, così come modificato dal DPR 147/1993, relativamente alle tipologie di strada ricadenti nel territorio comunale, che di seguito si riporta:

• *Fasce di rispetto fuori dei centri abitati come delimitati ai sensi dell'art. 4 del NCS*

La distanza dal confine stradale da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. Le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 30 m per le strade di tipo C;
- 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali come definite dall'art. 3 del NCS.

All'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 10 m per le strade di tipo C e per le strade di tipo F non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione. Le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a 3 m per le strade di tipo F per le quali non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

• *Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati come delimitati ai sensi dell'art. 4 del NCS*

La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

nei tratti di strada con curvatura a raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto indicate ordinariamente fuori dai centri abitati;

nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata ordinariamente fuori dai centri abitati in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

• *Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati come delimitati ai sensi dell'art. 4 del NCS*

Per le strade di tipo E ed F non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Per le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

4 Al di fuori dei centri abitati, in corrispondenza delle intersezioni a raso, alle fasce di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

5 Nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzate, comunque, le opere necessarie per garantire l'accesso a edifici esistenti, gli impianti di distribuzione di carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, i parcheggi scoperti sempreché non comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo, compresi gli interrati, pur-

ché convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili, i percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, la conservazione dello stato della natura e delle coltivazioni agricole. Sugli edifici esistenti, ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di restauro conservativo e consolidamento statico.

6 I limiti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, nei casi previsti ai precedenti comma 3, 4 e 5, prevalgono, qualora più restrittivi, sulle distanze dalle strade previste nelle singole ZO.

7 Nelle fasce di rispetto dei cimiteri, come definite dalle vigenti leggi in materia igienico sanitaria e, comunque aventi inderogabilmente, ai fini del divieto di realizzare nuove costruzioni di cui al punto 1.7, titolo II delle direttive allegate alla L. Reg. Camp. 14/82, profondità non inferiore a m 100 dai muri di cinta dello stesso, sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di restauro conservativo e consolidamento statico. Le aree ivi comprese possono essere sistemate a verde ed ospitare giardini attrezzature sportive senza la realizzazione di volumi fuori terra, parcheggi a raso, piazzali, qualora la destinazione di ZT e di ZO lo consenta. E' fatto divieto di realizzare volumi entro terra.

8 Nelle fasce di rispetto dei torrenti a scarsa portata, aventi profondità non inferiore a 10,0m, sono ammesse le opere di sistemazione degli argini e la realizzazione di piste pedonali.

9 Lungo i tracciati delle ferrovie metropolitane, a norma dell'art.51 del DPR 51 e del DPR 753/1980 è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di restauro conservativo e consolidamento statico.

VICO EQUENSE

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 78
Applicabilità delle norme

1. E' sempre applicabile la categoria di intervento della infrastrutturazione del territorio, compatibilmente con le prescrizioni delle singole ZT.

Art. 79
Utilizzazione dei sottotetti

2. 1 I sottotetti degli edifici potranno essere utilizzati in conformità alle disposizioni della legge regionale 28.11.2000, n°15 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 80

Utilizzazione provvisoria delle aree

1. Fino a quando le ZO individuate nelle presenti norme come D, F, H e per standard urbanistici non siano state utilizzate secondo le previsioni del PRG, è consentito il mantenimento della destinazione agricola in atto e la realizzazione degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura senza la realizzazione di volumi di alcun tipo.

Art. 81

Riuso degli edifici utilizzati per attività artigianali

1. I pianoterra o i locali interrati o seminterrati degli edifici, destinati ad attività artigianali, possono essere assoggettati a variazione di destinazione d'uso, finalizzata a realizzare locali pertinenziali dei soprastanti alloggi, quali parcheggi e cantine, qualora le suddette attività siano trasferite nella ZO D1.1 e D1.2, fermo restante le categorie di intervento applicabili in relazione alle prescrizioni dei ZT e ZO in cui sono ubicati.

Vico Equense, febbraio 2003

Allegato 1 - Chiese, edifici e complessi edilizi inseriti nel Piano di Recupero del Comune di Vico Equense del 18/05/88.

n°	Tipologia	Località	Sezione	Foglio	Particelle	Denominazione	Note
1	EIAr	Vico Centro (Vescovado)	1	30	374-409-9-10	Castello Giusso	Edificio
2	EIAr	Vico Centro (Vescovado)	1	30	B	SS Annunziata-Ex Cattedrale	Chiesa
3	EIAr	Vico Centro (Vescovado)	1	30	A	S Maria delle Grazie a Punta a mare	Chiesa
4	EIAr	Vico Centro (Vescovado)	1	30	28	Arciconfraternita dell'Assunta	Chiesa
5	EIAr	Vico Centro (Satriano)	2	30	D	Santa Maria della Neve	Chiesa
6	EIAr	Vico Centro (Canale)	3	30	G	Santa Addolorata	Chiesa
7	EIAr	Vico Centro (Marina di Vico)	6	7	B	SS Trinità	Chiesa
8	EIAr	San Vito	8	7	236		Edificio
9	EIAr	San Vito	8	7	E	Santa Maria della Salute	Chiesa
10	EIAr	San Vito	8	7	A	San Vito	Chiesa
11	EIAr	Vico Centro (Piazza Marconi)	11	30	F	SS Ciro e Giovanni	Chiesa
12	EIAr	Vico Centro (Santa Maria del Toro)	12	7	C	Santa Maria del Toro	Chiesa
13	EIAr	Bonea (San Francesco)	13	2	94-244	Convento S.Francesco	Edificio
14	EIAr	Bonea (San Francesco)	13	2	A	Santa Maria	Chiesa
15	EIAr	Bonea	14	7	339		Edificio
16	EIAr	Bonea	14	7 (allegato B)	606		Edificio
17	EIAr	Pacognano	16	11	499		Edificio
18	EIAr	Pacognano	16	21	374-378		Edificio
19	EIAr	Fornacelle	17	16	441		Edificio
20	EIAr	Fornacelle	17	21	A	SS Pietro e Paolo	Chiesa
21	EIAr	Seiano	18	14	5-12-69-107-590		Edificio
22	EIAm	Seiano	18	16	57-91		Edificio
23	EIAm	Seiano	18	1 (allegato A)	564		Edificio
24	EIAr	Seiano	18	16	B	San Marco Evangelista	Chiesa
25	EIAr	Seiano	18	16	A	Santuario Santa Maria Vecchia	Chiesa

Allegato 1 - Chiese, edifici e complessi edilizi inseriti nel Piano di Recupero del Comune di Vico Equense del 18/05/88.

n°	Tipologia	Località	Sezione	Foglio	Particelle	Denominazione	Note
1	EIAr	Vico Centro (Vescovado)	1	30	374-409-9-10	Castello Giusso	Edificio
2	EIAr	Vico Centro (Vescovado)	1	30	B	SS Annunziata-Ex Cattedrale	Chiesa
3	EIAr	Vico Centro (Vescovado)	1	30	A	S. Maria delle Grazie a Punta a mare	Chiesa
4	EIAr	Vico Centro (Vescovado)	1	30	28	Arciconfraternita dell'Assunta	Chiesa
5	EIAr	Vico Centro (Satriano)	2	30	D	Santa Maria della Neve	Chiesa
6	EIAr	Vico Centro (Canale)	3	30	G	Santa Addolorata	Chiesa
7	EIAr	Vico Centro (Marina di Vico)	6	7	B	SS Trinità	Chiesa
8	EIAr	San Vito	8	7	236		Edificio
9	EIAr	San Vito	8	7	E	Santa Maria della Salute	Chiesa
10	EIAr	San Vito	8	7	A	San Vito	Chiesa
11	EIAr	Vico Centro (Piazza Marconi)	11	30	F	SS Ciro e Giovanni	Chiesa
12	EIAr	Vico Centro (Santa Maria del Toro)	12	7	C	Santa Maria del Toro	Chiesa
13	EIAr	Bonea (San Francesco)	13	2	94-244	Convento S. Francesco	Edificio
14	EIAr	Bonea (San Francesco)	13	2	A	Santa Maria	Chiesa
15	EIAr	Bonea	14	7	339		Edificio
16	EIAr	Bonea	14	7 (allegato B)	606		Edificio
17	EIAr	Pacognano	16	11	499		Edificio
18	EIAr	Pacognano	16	21	374-378		Edificio
19	EIAr	Fornacelle	17	16	441		Edificio
20	EIAr	Fornacelle	17	21	A	SS Pietro e Paolo	Chiesa
21	EIAr	Seiano	18	14	5-12-69-107-590		Edificio
22	EIAm	Seiano	18	16	57-91		Edificio
23	EIAm	Seiano	18	1 (allegato A)	564		Edificio

n°	Tipologia	Località	Sezione	Foglio	Particelle	Denominazione	Note
24	EIAr	Seiano	18	16	B	San Marco Evangelista	Chiesa
25	EIAr	Seiano	18	16	A	Santuario Santa Maria Vecchia	Chiesa
26	EIAr	Seiano	18	14	C	Santa Maria del Carmine	Chiesa
27	EIAr	Seiano	18	16	G	Oratorio del Crocefisso e dell'Immacolata	Chiesa
28	EIAr	Seiano	18	16	7-48-49-108-934		Edificio
29	EIAr	Seiano	18	7	498		Edificio
30	EIAr	Marina di Seano	19	7	487		Edificio
31	EIAr	Seiano	20	16	C	Auxilium-christianorum	Chiesa
32	EIAr	Montechiaro	20	14	212-595		Edificio
33	EIAr	Montechiaro	20	14	A-B	Immacolata Concezione	Chiesa
34	EIAr	Montechiaro	20	14	F	Santa Maria delle Grazie Cappella Rossa	Chiesa
35	EIAm	Montechiaro	20	14	567-622-225-153-564-257-202-254-286-572-318-351-326-336-220-303		Edificio
36	EIAr	Montechiaro	20	16	229	Santa Maria del Carmelo	Chiesa
37	EIAm	Montechiaro	20	16	184-194-220-723		Edificio
38	EIAr	San Salvatore	22	31	A-B	San Giovanni Battista	Chiesa
39	EIAr	Massaquano	24	31	66		Edificio
40	EIAr	Moiano	30	8	A	San Paolo	Chiesa
41	EIAr	Moiano	30	8 (sviluppo A)	A	San Pietro	Chiesa
42	EIAr	Preazzano	39	22	B	San Pietro	Chiesa
43	EIAr	Preazzano	39	25	A	Sant'Andrea	Chiesa
44	EIAr	Arola	40	21	408-410-411		Edificio
45	EIAr	Arola	40	21	C		Chiesa
46	EIAr	Arola	40	22	445-215-622-623-625-410-769		Edificio
47	EIAr	Arola	40	22	E		Edificio

n°	Tipologia	Località	Sezione	Foglio	Particelle	Denominazione	Note
48	ElAr	Arola	40	22	A	Sant'Antonio	Chiesa
49	ElAr	Arola	40	22	D	S.Annunziata	Chiesa
50	ElAr	Arola	40	25	93-217-220		Edificio
51	ElAr	Arola	40	28	40		Edificio
52	ElAr	San Vito (Fontanelle)	44	11	B	Santa Maria Assunta	Chiesa

Allegato 2 - Chiese, edifici e complessi edilizi ed aree vincolate ai sensi della legge 1/6/1939 n°1089 (Fonte: Soprintendenza BB.AA.AA.AA. di Napoli)

N°	Tipologia	Località	Sezione	Foglio	Particelle	Denominazione	Note
1	EAV	Vico Centro (Via Monsignore Natale)	1	30	6		Edificio
2	EAV	Vico Centro (Via Canale, 18)	3	7	380	Villa de Gennaro	Edificio
3	EAV	Vico Centro (Via Canale, 18)	3	7	556	Villa de Gennaro	Area
4	EAV	Vico Centro (Via Filangieri)	5	30	89-388	Istituto SS Trinità e Paradiso	Area
5	EAV	Vico Centro (Via Filangieri)	5	30	88	Istituto SS Trinità e Paradiso	Edificio
6	EAV	Vico Centro (Via Nicotera, 62)	7	7	327		Area
7	EAV	Vico Centro (Via Nicotera, 62)	7	7	111	Villa Oriente	Edificio
8	EAV	San Vito (Via Le Pietre)	15	11	420	Torre in Via le Pietre (Art.2-3-21)	Edificio
9	EAV	Pacognano (Via San Bernardo, 8)	16	11	518-774-130-690-520-776	Ex residenza Estiva G. B. Porta	Area
10	EAV	Pacognano (Via San Bernardo, 8)	16	11	523	Ex residenza Estiva G. B. Porta	Edificio
11	EAV	Seiano (Via Santa Maria Vecchia, 4)	18	16	84-86-90	Edificio Via Santa Maria Vecchia	Edificio
12	EAV	Seiano (Via Santa Maria Vecchia,4)	18	16	82-189-367	Edificio Via Santa Maria Vecchia	Area

n°	Tipologia	Località	Sezione	Foglio	Particelle	Denominazione	Note
10	EIAr	Vico Centro (Santa Maria del Toro)	12	7 (sviluppo A)	662-660-657-656-654-651-652-649-624-623-625-630-752-752-1077-632-626-633 -619-621-634-635-636-637-638-639-640 -757-644-642-645-643-647		Edificio
11	EIAr	Vico Centro (Santa Maria del Toro)	12	7 (sviluppo A)	648-650-1099-781-685-631-684-664-628 -663-617-618-620-622-641-646		Area
12	EIAr	Bonea	14	7	294		Edificio
13	EIAr	Bonea	14	12	14-31-43		Edificio
14	EIAr	Sant'Andrea	15	12	3-4-63-135-565		Edificio
15	EIAr	Pacognano	16	11	134-132-508-710		Edificio
16	EIAr	Pacognano	16	21	354		Edificio
17	EIAr	Pacognano	16	21	B	Santa Maria di Pacognano	Chiesa
18	EIAr	Fornacelle	17	21	202-213-344-179-394-178		Edificio
19	EIAr	Seano	18	16	12-13-15-31		Edificio
20	EIAr	Seiano	18	16 (allegato)	560-562-566-563		Edificio
21	EIAr	Marina di Seano	19	7	511		Edificio
22	EIAr	Marina di Seano	19	16	6		Edificio
23	EIAr	Montechiaro	20	16	172		Edificio
24	EIAr	Montechiaro	20	14	144-149-244-228-230-341-397-565-603		Edificio
25	EIAr	Madonna delle Grazie	21	3	15		Edificio
26	EIAr	Madonna delle Grazie	21	3	C		Chiesa
27	EIAr	Madonna delle Grazie	21	2	91-212-211		Edificio
28	EIAr	San Salvatore	22	31	31		Edificio

n°	Tipologia	Località	Sezione	Foglio	Particelle	Denominazione	Note
29	EIAr	San Salvatore	22	3	A-B		Chiesa
30	EIAr	Massaquano	24	31	97-107-108-71-16-167		Edificio
31	EIAr	Massaquano	24	31	D	Santa Lucia	Chiesa
32	EIAr	Belvedere	25	8	204		Edificio
33	EIAr	Belvedere	25	8	292		Area
34	EIAr	Moiano (Casola)	28	15	172		Edificio
35	EIAr	Moiano (Casola)	28	15	limitrofo 360		Crocefisso in piperno
36	EIAr	Moiano	30	8	508-263		Edificio
37	EIAr	Moiano	30	15 (allegato A)	121-156		Edificio
38	EIAr	Patierno	31	8	277		Edificio
39	EIAr	Patierno	31	8	362		Area
40	EIAr	Moiano (Casa Apuzzo)	32	32	limitrofo 28		Colonna con crocefisso
41	EIAr	Moiano	32	32	A		Chiesa
42	EIAr	Moiano (Cirignano)	33	17	14-220-221-227-482		Edificio
43	EIAr	Ticciano	35	19	A-B		Chiesa
44	EIAr	Ticciano	35	19	308-306-421-419-368-328-349-380-524-656		Edificio
45	EIAr	Moiano (Santa Maria del Castello)	37	20	157-202-205-189-233-232-439-461		Edificio
46	EIAr	Moiano (Santa Maria del Castello)	37	20	A		Chiesa
47	EIAr	Moiano (Santa Maria del Castello)	37	20	461		
48	EIAr	Preazzano	39	25	214-274-219		Edificio
49	EIAr	Preazzano	39	25	limitrofo 46		Colonna
50	EIAr	Arola	40	28	164-234-254-347-449		Edificio
51	EIAr	Arola	40	22	363-431		Edificio

n°	Tipologia	Località	Sezione	Foglio	Particelle	Denominazione	Note
52	EIAr	Arola (Veterina)	42	20	71-353		Edificio
53	EIAr	Punta Germano	43	27	71		Edificio
54	EIAr	Piana di Semmana	45	12	A	S. Andrea	Chiesa
55	EIAr	Piana di Semmana	45	12	105-111		Edificio
56	EIAr	Arola	*	22	421*		Edificio
57	EIAr	Sant'Andrea	*	12	41*		Edificio
58	EIAr	Vico Centro	*	30	213*		Edificio

Allegato 4 - Chiese, edifici, complessi edilizi, manufatti e siti individuati in sede di preliminare di PRG del Comune di Vico Equense.

n°	Tipologia	Località	Sezione	Foglio	Particelle	Denominazione	Note
1	Rudere	Vico Centro (Sconduci)	7	7	77		Abitazione
2	EAA	Vico Centro (Sconduci)	7	7	691		Abitazione
3	Rudere	Vico Centro (Nardiello)	9	7	180	Villa Agnese	Villa
4	Rudere	Piana di Semmana	45	5	787		
5	Rudere	Vico Centro (Cortile)	10	7	416		Abitazione
6	Rudere	Vico Centro (Cortile)	10	11	248		Abitazione
7	EAA	Bonea	14	5	256		Abitazione
8	EAA	Bonea	14	7	540		Abitazione
9	EAA	Sant'Andrea	15	12	70-71-73-74		Abitazione
10	EISA	Sant'Andrea	15	12	143		Abitazione
11	EISA	Matignano	16	11	154		Abitazione
12	EISA	Matignano-Fornacelle	16	11	A		Chiesa
13	EAA	Fornacelle	17	21	495		Palazzo
14	Rudere	Alberi	17	21	26		Abitazione
15	EAA	Fornacelle	17	21	703		Abitazione
16	EAA	Fornacelle	17	21	*		Abitazione

n°	Tipologia	Località	Sezione	Foglio	Particelle	Denominazione	Note
17	EAA	Fornacelle	17	16	336-504		Abitazione
18	EISA	Matignano	17	16	313		Abitazione
19	EISA	Fornacelle	17	16	E.		Chiesa
20	EAA	Seiano	18	16	77-673		Portale
21	EAA	Seiano	18	16 (allegato A)	577-356		Portale
22	EAA	Montechiaro	18	14	92-94		Abitazione
23	EAA	Marina di Seiano	19	7	515		Abitazione
24	EISA	Arola (Veterina)	42	28 (sviluppo B)	209		Edificio
25	Rudere	Montechiaro	20	14	270		
26	EISA	Arola (Veterina)	42	25	207		Edificio
27	Rudere	Montechiaro	20	14	176		Abitazione
28	EAA	Montechiaro	20	14	175-178-886		Abitazione
29	Rudere	Madonna delle Grazie	21	2	110		Abitazione
30	Rudere	Madonna delle Grazie	21	2	*		
31	EAA	Madonna delle Grazie	21	3	44		Abitazione
32	Rudere	Massaquano	24	31	177		Abitazione
33	Rudere	Massaquano	24	12	296		
34	EISA	Belvedere	25	4	A		Chiesa
35	EISA	Belvedere	25	8	90-99-247-846		Edificio
36	EAA	Belvedere	25	8	72-73-174		Edificio
37	EISA	Arola (Veterina)	42	28	201-97-524		Edificio
38	EAPA	Belvedere	25	8	35-36-79-183		Edificio
39	Rudere	Belvedere	25	8	220-144		
40	EAPA	Monte Faito	26	6 (allegato B)	32 (parte)	Bar Taverna La Baita	Edificio
41	EAA	Campo Del Pero	27	10	167-168-169		Abitazione
42	Rudere	Campo Del Pero	27	6	333		
43	EISA	Moiano (Casola)	28	15	B		Chiesa
44	Rudere	Moiano (Casola)	28	15	*		
45	EISA	Moiano (Sala)	29	8	446		
46	EISA	Moiano	30	8	623		

n°	Tipologia	Località	Sezione	Foglio	Particelle	Denominazione	Note
47	EAPA	Moiano	30	8	328-733-738-736		
48	EAA	Moiano	30	8	* *		Edificio
49	EISA	Moiano	30	15	246		Abitazione
50	EISA	Patierno	31	8	B		Chiesa
51	EAA	Patierno	31	13	114-476-292-362-203-295-296		Abitazione
52	EISA	Patierno	31	13	84-85-86-89-175		Abitazione
53	EAA	Moiano (Casa Apuzzo)	32	32	47(parte)		Abitazione
54	Rudere		32	32	43-56		
55	EISA	Moiano (Cirignano)	33	17	486	Piccola Cappella	Cappella
56	EAA	Moiano (Cirignano)	33	17	34		Abitazione
57	EAA	Moiano (Cirignano)	33	17	69-640		
58	Rudere	Moiano (Cirignano)	33	17	195-128		
59	EAPA	Antignano	34	17	892		
60	EISA	Ticciano	35	19	D		Chiesa
61	EISA	Ticciano	35	19	558-352-347-349-336-334-263-264-403-554-645		Abitazione
62	EISA	Moiano (Rivo Anaro)	36	19	530		Abitazione
63	EAPA	Moiano (Rivo Anaro)	36	19	85		Edificio
64	EAPA	Moiano (Santa Maria del Castello)	37	20	185		Edificio
65	EAPA	Moiano (Santa Maria del Castello)	37	23	46-99		Edificio
66	Rudere	Moiano (Santa Maria del Castello)	37	23	83		
67	EISA	Moiano (Santa Maria del Castello)	37	20	200-207		Abitazione
68	EAA	Preazzano	39	22	180		Abitazione
69	EISA	Preazzano	39	22	156		Portale

n°	Tipologia	Località	Sezione	Foglio	Particelle	Denominazione	Note
70	EAPA	Preazzano	39	22	59		Edificio
71	EAS	Preazzano	39	22	349-357		Edificio
72	EISA	Preazzano	39	22	501		Edificio
73	EISA	Preazzano	39	25	19		Portale
74	EISA	Preazzano	39	25	90-91-143-149-74-10		Abitazione
75	Rudere	Preazzano	39	25	69		
76	Rudere	Preazzano	39	22	65-56		
77	Rudere	Preazzano	39	25	85		Portale
78	EISA	Arola	40	21	C		Chiesa
79	EAA	Arola	40	22	413-428		Abitazione
80	EAA	Arola	40	24	415-187		Abitazione
81	EAA	Arola	40	28	239-153-175-144-402		Abitazione
82	EAA	Arola	40	28 (sviluppo C)	226		Abitazione
83	Rudere	Arola	40	28	162		Abitazione
84	Rudere	Arola	40	28	*		
85	Cisterna	Arola (Veterina)	42	25	267		Cisterna in pietra
86	EAPA	Arola (Veterina)	42	25	256-262		Edificio
87	EISA	Arola (Veterina)	42	25	207		Edificio
88	EISA	Moiano	30	8	508-511		Edificio

Legenda

EIAm = Edificio di Interesse Ambientale
EIAr = Edificio (area) di Interesse Architettonico (ambientale)
EAA = Edificio Antico Abbandonato
EISA = Edificio Interesse Storico Architettonico
EAPA = Edificio Antico Parzialmente Abbandonato
EAV = Edificio o area vincolata
* = particelle non riportate in catasto

COMUNE DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

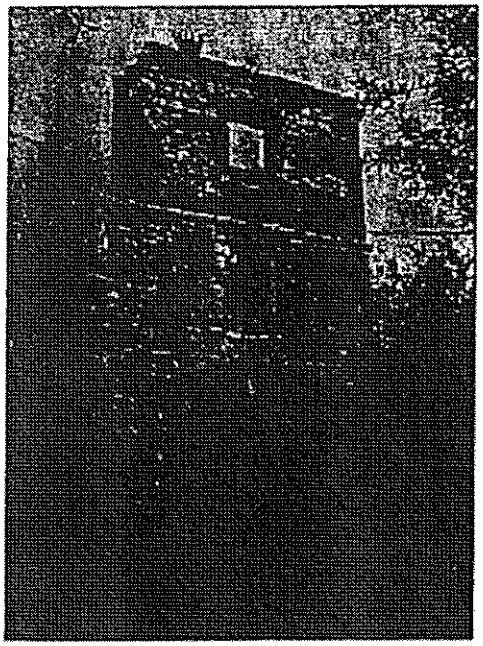

PIANO REGOLATORE GENERALE
zonizzazione

osservazioni al PRG
adottato con delibera di CC n°72 del 07/07/1998
controdeduzioni
adottate con delibera di Consiglio Comunale n°31 del 25/05/1999
32 del 27/05/1999, 49 del 07/07/1999, 50 del 08/07/1999
65 del 06/09/1999, 66 del 08/09/1999, 67 del 10/09/1999

modifiche ed integrazioni
approvate con delibera di Giunta Provinciale n°1251 del 06/12/2001 e
Decr. Pres. Giunta 054 del 31.01.2003

Tav. 7.5 allegato 15.3 scala 1:5000	Prof. Ing. Roberto Gerundo : Coordinatore Dott. Arch. Vincenzo Sansone : Capo Settore Urbanistica	Firma Timbro
Febbraio 2003		

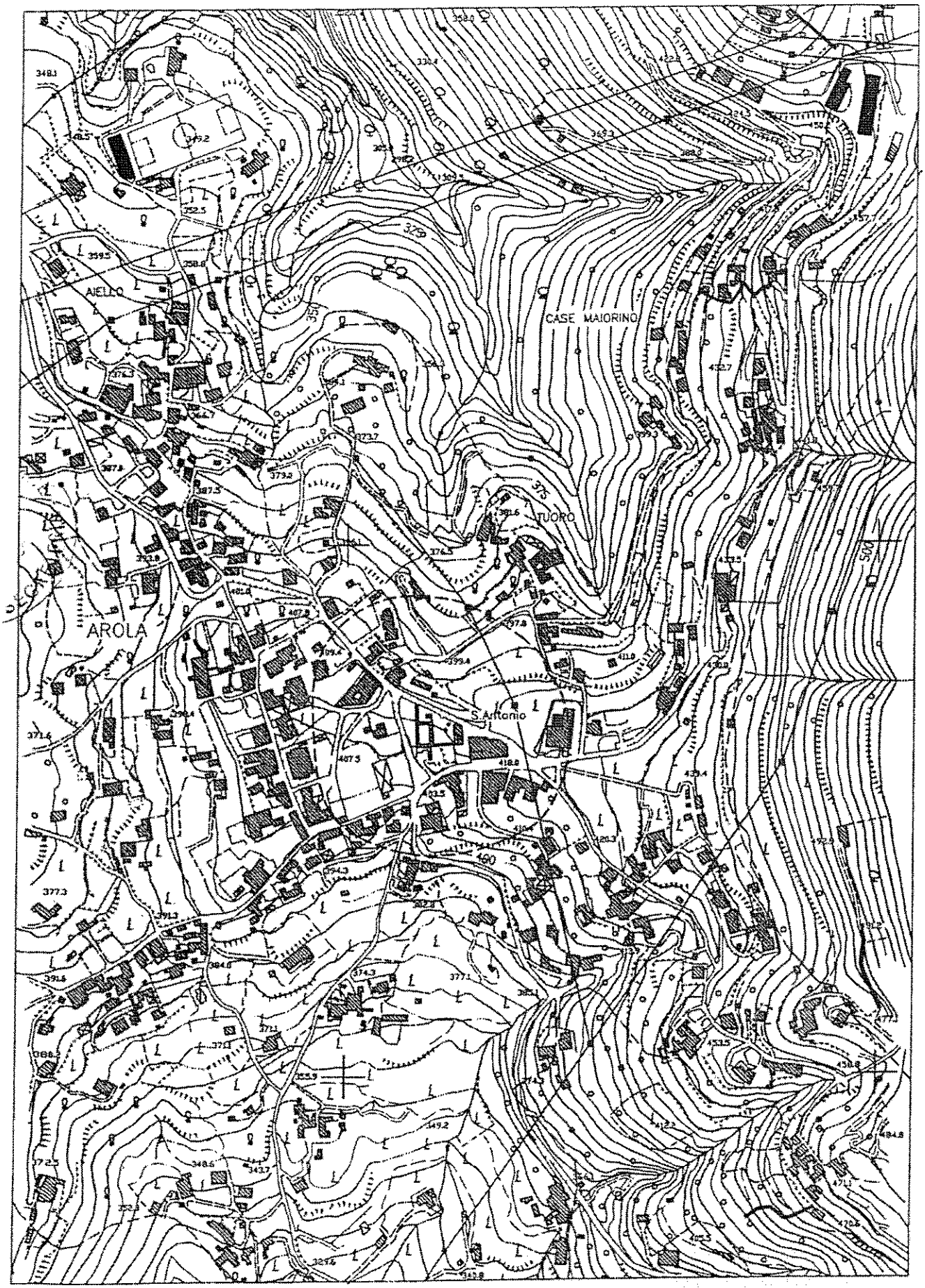

LIMITI CIMITERIALI